



Consiglio Regionale del Lazio
Servizio Legislativo

**COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA**

**STATUTO DELLA REGIONE
LAZIO
ANNOTATO**
(aggiornato al 15 gennaio 2008)

a cura di
Francesco Drago

INDICE

9	Prefazione
10	Premessa
11	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
71	LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1 “NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”
72	TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI
72	<i>Art. 1 La Regione Lazio</i>
73	<i>Art. 2 Territorio e capoluogo</i>
73	<i>Art. 3 Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità</i>
74	<i>Art. 4 Concorso degli enti locali</i>
74	<i>Art. 5 Roma capitale</i>
75	<i>Art. 6 Diritti e valori fondamentali</i>
78	<i>Art. 7 Sviluppo civile e sociale</i>
80	<i>Art. 8 Sviluppo economico</i>
81	<i>Art. 9 Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale</i>
82	TITOLO II RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L'UNIONE EUROPEA, CON LO STATO E CON ALTRE REGIONI
82	<i>Art. 10 Rapporti internazionali e con l'Unione europea</i>

89	<i>Art. 11 Adeguamento all'ordinamento comunitario</i>
92	<i>Art. 12 Rapporti con lo Stato e le altre Regioni</i>
94	TITOLO III L'AUTONOMIA DELLA REGIONE
94	<i>Art. 13 Espressioni dell'autonomia regionale</i>
94	<i>Art. 14 Potestà legislativa</i>
97	<i>Art. 15 Potestà regolamentare</i>
97	<i>Art. 16 Potestà amministrativa</i>
102	<i>Art. 17 Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e patrimonio</i>
103	<i>Art. 18 Forma di governo</i>
105	TITOLO IV ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE
105	CAPO I IL CONSIGLIO REGIONALE
105	SEZIONE I ASSEMBLEA CONSILIARE
105	<i>Art. 19 Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio</i>
111	<i>Art. 20 Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza</i>
112	<i>Art. 21 Presidente del Consiglio</i>
114	<i>Art. 22 Ufficio di presidenza</i>
116	<i>Art. 23 Funzioni del Consiglio</i>
124	<i>Art. 24 Autonomia del Consiglio</i>
126	<i>Art. 25 Regolamenti interni</i>
129	<i>Art. 26 Convocazione del Consiglio</i>
130	<i>Art. 27 Sedute e deliberazioni del Consiglio</i>
133	SEZIONE II

	I CONSIGLIERI REGIONALI
133	Art. 28 <i>I consiglieri</i>
135	Art. 29 <i>Divieto di mandato imperativo e insindacabilità</i>
137	Art. 30 <i>Prerogative</i>
139	Art. 31 <i>Gruppi consiliari</i>
141	SEZIONE III
	LE COMMISSIONI CONSILIARI
141	Art. 32 <i>Istituzione e composizione delle commissioni permanenti</i>
145	Art. 33 <i>Funzioni delle commissioni permanenti</i>
150	Art. 34 <i>Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione</i>
152	Art. 35 <i>Commissioni speciali e d'inchiesta</i>
154	SEZIONE IV
	LA FUNZIONE LEGISLATIVA
154	Art. 36 <i>Esercizio della funzione</i>
155	Art. 37 <i>Iniziativa legislativa</i>
158	Art. 38 <i>Esame ed approvazione delle proposte di legge</i>
165	Art. 39 <i>Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale</i>
166	CAPO II
	IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
166	Art. 40 <i>Elezione</i>
168	Art. 41 <i>Funzioni</i>
172	Art. 42 <i>Nomina e revoca dei componenti della Giunta</i>
175	Art. 43 <i>Mozione di sfiducia</i>
176	Art. 44 <i>Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente</i>
177	CAPO III
	LA GIUNTA REGIONALE

177	Art. 45 <i>Composizione e durata in carica</i>
178	Art. 46 <i>Funzioni</i>
179	Art. 47 <i>Funzione regolamentare</i>
181	Art. 48 <i>Funzioni amministrative</i>
184	Art. 49 <i>Potere sostitutivo</i>
187	TITOLO V ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE
187	Art. 50 <i>Programmazione</i>
188	Art. 51 <i>Attività amministrativa</i>
190	Art. 52 <i>Pubblicità degli atti regionali</i>
190	Art. 53 <i>Organizzazione e personale</i>
194	Art. 54 <i>Agenzie regionali</i>
194	Art. 55 <i>Enti pubblici dipendenti</i>
198	Art. 56 <i>Società ed altri enti privati a partecipazione regionale</i>
200	TITOLO VI FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE
200	Art. 57 <i>Finanza regionale</i>
200	Art. 58 <i>Bilancio di previsione</i>
201	Art. 59 <i>Rendiconto generale</i>
202	TITOLO VII ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
202	CAPO I INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE
202	Art. 60 <i>Modalità d'esercizio</i>
202	CAPO II REFERENDUM

203	<i>Art. 61 Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi</i>
204	<i>Art. 62 Referendum propositivo di leggi regionali</i>
205	<i>Art. 63 Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi</i>
206	<i>Art. 64 Referendum consultivi</i>
207	CAPO III PETIZIONI E VOTI
207	<i>Art. 65 Titolarità ed esercizio</i>
209	TITOLO VIII ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI GARANZIA, DI CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE
209	CAPO I ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE
209	<i>Art. 66 Consiglio delle autonomie locali</i>
218	<i>Art. 67 Funzioni e prerogative</i>
223	CAPO II ORGANI DI GARANZIA
223	<i>Art. 68 Comitato di garanzia statutaria</i>
232	<i>Art. 69 Difensore civico</i>
233	CAPO III ORGANI DI CONTROLLO
233	<i>Art. 70 Comitato regionale di controllo contabile</i>
235	CAPO IV ORGANI DI CONSULTAZIONE
235	<i>Art. 71 Consiglio regionale dell'economia e del lavoro</i>
235	<i>Art. 72 Osservatorio regionale permanente sulle famiglie</i>

236	<i>Art. 73 Consulta femminile regionale per le pari opportunità</i>
236	<i>Art. 74 Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap</i>
237	<i>Art. 75 Istituzione di consulte</i>
238	TITOLO IX
	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
238	CAPO I
	DISPOSIZIONI FINALI
238	<i>Art. 76 Revisione dello Statuto</i>
239	<i>Art. 77 Entrata in vigore dello Statuto</i>
239	CAPO II
	DISPOSIZIONI TRANSITORIE
239	<i>Art. 78 Sistema di elezione transitorio</i>
240	<i>Art. 79 Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile</i>
240	<i>Art. 80 Adeguamento della normativa vigente allo Statuto</i>

Prefazione

Le riforme del Titolo V della Costituzione, oltre ad attribuire innovativi compiti di carattere normativo ed amministrativo alle Regioni, hanno anche ridefinito il ruolo e la portata degli Statuti regionali.

L'originario articolo 123 della Costituzione ha subito profondi mutamenti, sia sul piano dei contenuti propri degli Statuti regionali, sia sul piano del procedimento di formazione degli stessi. Lo Statuto, da mero atto di autonomia soggetto all'approvazione della legge statale, è divenuto propriamente l'atto fondamentale dell'ente Regione, al quale spetta, tra l'altro, determinare la "forma di governo".

La Regione Lazio, così come altre Regioni, sul finire della scorsa legislatura, si è dotata di un nuovo Statuto, varando un'apposita "*legge statutaria*" (legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1). L'approvazione del nuovo Statuto non ha costituito, però, un punto d'arrivo, dovendosi oggi procedere alla sua integrale attuazione, come peraltro indicato dallo stesso legislatore statutario all'art. 80. Sebbene dei primi importanti passi in tale direzione siano già stati compiuti, è certamente ancora molta la strada da percorrere.

Questo contributo, oltre a rappresentare un prezioso ausilio per gli addetti ai lavori, consente, con il corredo di note e di richiami legislativi e di giurisprudenza costituzionale, di fare il punto sullo "stato dell'arte" dello Statuto laziale.

Guido Milana
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Premessa

Questa raccolta normativa nasce dall'esigenza di fornire uno strumento di agevole consultazione, funzionale alle attività degli organi regionali.

Partendo dalle disposizioni dello Statuto regionale è stata introdotta in nota la principale normativa e giurisprudenza afferente, rinvenibile nella Costituzione, nelle leggi (statali e regionali), nei regolamenti e nelle sentenze della Corte costituzionale. Infine, sono stati inseriti numerosi rinvii interni allo Statuto, al fine di favorire una lettura sistematica dello stesso.

Alla completezza delle indicazioni è stata preferita, in alcuni casi, la sintesi e i meri richiami, così da non appesantire un testo che altrimenti sarebbe risultato oltremodo faticoso da consultare.

In apertura è stato riportato il testo della Costituzione italiana che, in quanto Legge fondamentale della Repubblica, costituisce, al contempo, fondamento e limite della potestà statutaria regionale.

Consapevole che si tratta di un lavoro parziale – passibile di numerose integrazioni e miglioramenti (assai apprezzati saranno i suggerimenti) – e che richiederà periodici aggiornamenti, confido che possa rivelarsi utile tanto al corpo politico quanto a quello tecnico.

Francesco Drago

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di

sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

**TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI**

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

**TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI**

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in

ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

**TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI**

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I
IL PARLAMENTO

Sezione I
Le Camere.

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione II

La formazione delle leggi.

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro

quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

**TITOLO III
IL GOVERNO**

**Sezione I
Il Consiglio dei ministri.**

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II
La Pubblica Amministrazione.

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari.

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV LA MAGISTRATURA

Sezione I Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori

ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è

sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con

legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b)* immigrazione;
- c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistem tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto

e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per

finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e

funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;

Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi

Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I La Corte Costituzionale.

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi

dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate

nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme

generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i

disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

**LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004,
N. 1¹
“NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
non ha promosso questione di legittimità costituzionale
dinanzi
alla Corte costituzionale

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata
Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo
della legge statutaria
nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
p r o m u l g a

la seguente legge statutaria:

¹ Ai sensi dell'art. 15 Legge regionale 3 agosto 2004, n. 8 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello statuto regionale e delle relative modifiche): “Le leggi statutarie prendono una numerazione autonoma rispetto a quella delle leggi regionali”.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI²

Art. 1
(La Regione Lazio)

1. Il Lazio è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

2. La bandiera, lo stemma, il gonfalone e la fascia della Regione sono stabiliti con legge regionale.³

² Relativamente alle c.d. “norme programmatiche” degli Statuti regionali (rinvenibili nel presente Titolo), la Corte costituzionale - giudicando della legittimità costituzionale degli Statuti Toscana (sent. 372 del 2004), Umbria (sent. 378 del 2004) ed Emilia-Romagna (sent. n. 379 del 2004) - ha statuito che dette norme non possiedono alcun rilievo giuridico. Secondo la Consulta, alle c.d. “norme programmatiche” degli Statuti, ancorché inserite in un atto fonte, non può essere riconosciuta “alcuna efficacia giuridica”, dal momento che “[...] esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa.[...] Tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono essere certo assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali “a competenza riservata e specializzata”, cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti debbono comunque “essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione (sentenza n. 196 del 2003).”

³ La Legge regionale 17 settembre 1984, n. 58 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Lazio ai

Art. 2
(Territorio e capoluogo)

1. Il territorio della Regione comprende i territori dei Comuni e delle Province del Lazio.

2. Roma, capitale della Repubblica, è capoluogo della Regione.⁴

Art. 3
(Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità)

1. La Regione promuove l'unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene per una Europa libera e unita, l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità.

sensi dell'articolo 2 dello Statuto), approvata sotto la vigenza del vecchio Statuto e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 5, stabilisce che lo stemma della Regione Lazio, di cui al bozzetto allegato alla legge, è costituita da un ottagono bordato in oro in cui sono inseriti al centro lo stemma della provincia di Roma ed a raggiera gli stemmi delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo legati tra di loro da un nastro tricolore. Per quanto riguarda, invece, il gonfalone, questo è di colore azzurro celeste bordato di bleu oltremare azzurro scuro, reca nella parte superiore lo stemma di cui sopra sostenuto da una spiga e da un ramo di quercia e sormontato da una corona rifinita in oro chiaroscurato e nella parte inferiore l'iscrizione centrata in oro << Regione Lazio >> ed è completato alla base con una frangia d'oro. Al di sotto del puntale del gonfalone è annodato un nastro tricolore (verde, bianco e rosso), frangiato d'oro.

⁴ Cfr. art. 5 Statuto.

2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.

Art. 4

(Concorso degli enti locali)

1. La Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale.

Art. 5

(Roma capitale)

1. La Regione contribuisce a valorizzare Roma, capitale della Repubblica e simbolo dell'unità d'Italia, centro del Cattolicesimo e del dialogo fra i cristiani, luogo di incontro fra culture diverse e patrimonio storico e culturale universale.

2. Promuove, in considerazione della presenza di Roma nel territorio regionale, la destinazione, anche da parte dello Stato, di risorse aggiuntive nonché l'effettuazione di interventi speciali.

3. Opera affinché il ruolo e le funzioni nazionali ed internazionali di Roma contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale equilibrato dell'intero territorio regionale.

Art. 6
(Diritti e valori fondamentali)

1. La Regione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.⁵

2. Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa ed indipendente nell'ambito familiare e sociale.

3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁶.

⁵ La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e consta di un preambolo e di 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni persona. I contenuti di tale dichiarazione hanno trovato successivamente specificazione nel "Patto internazionale sui diritti civili e politici" del 16 dicembre 1966 e nel "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali" del 19 dicembre 1966, entrambi resi esecutivi in Italia con Legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a new york rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966).

⁶ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata in forma solenne, nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza, il 7 dicembre 2000. Essa si basa sui trattati comunitari, sulle convenzioni internazionali, tra cui la convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la carta sociale europea del 1989, sulle tradizioni costituzionali comuni

4. Opera affinché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei singoli individui, i diritti dei consumatori nonché il diritto alla informazione ed alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.

5. Riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto.

6. Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura

degli Stati membri, nonché sulle varie dichiarazioni del Parlamento europeo. La Carta trae origine dai lavori del Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999 che decise di affidarne la redazione ad una speciale assemblea, denominata "Convenzione", composta da 62 membri, rappresentanti delle istituzioni europee e dei governi degli Stati membri. La Carta consta di 54 articoli raccolti in sette Capi e sancisce i diritti fondamentali in materia di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Attualmente la Carta è priva di valore normativo e non è giuridicamente vincolante (cfr. Corte costituzionale, sentt. nn. 135 e 445 del 2002).

Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (Trattato costituzionale), firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ha inserito nel proprio articolato il testo della Carta dei diritti fondamentali rendendola, così, giuridicamente vincolante. Sennonché l'iter di ratifica del Trattato da parte dei Paesi dell'Unione europea ha subito una battuta d'arresto a seguito della bocciatura referendaria avvenuta in Francia (29 maggio 2005) ed Olanda (1 giugno 2005).

l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.⁷

7. Promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.

8. Fa propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale⁸ e si impegna a darne piena attuazione.

9. Promuove la pace e l'amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro realizzazione.

10. Collabora con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario nonché con le confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità della persona e perseguire il bene della comunità, in conformità ai principi della Costituzione.

⁷ Cfr. artt. 19, comma 2; 22, comma 2; 53, comma 4; e 73 Statuto.

⁸ La Carta europea dell'autonomia locale è stata approvata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 15 ottobre 1985 ed è stata ratificata dall'Italia con la Legge 30 dicembre 1989, n. 432 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985). Tale Carta sancisce i principi ai quali debbono attenersi gli Stati al fine di garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria delle comunità locali.

Art. 7
(Sviluppo civile e sociale)

1. La Regione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro:

- a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere;
- b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale;
- c) favorisce l'integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle loro culture nonché le relative associazioni e comunità;
- d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all'estero e le loro associazioni e comunità;
- e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio regionale;
- f) opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e

assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare, dei minori, degli anziani e dei disabili;

g) persegue una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto del territorio e dell'ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un'abitazione adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali;

h) promuove lo sviluppo dell'istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa;

i) incentiva lo sviluppo dell'attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psicofisico e per l'aggregazione sociale;

l) favorisce l'iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d'interesse generale;

m) agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato;

n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l'incremento dei livelli occupazionali;

o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.

3. La Regione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio.

Art. 8 ***(Sviluppo economico)***

1. La Regione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.

2. Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di opere di interesse generale che consentano al Lazio di divenire un primario polo di sviluppo in Europa e nell'area mediterranea.

3. Opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane nonché alle isole.

4. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Art. 9

(Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale)

1. La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.

2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l'assetto storico dei centri cittadini.

3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali.

TITOLO II
**RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L'UNIONE
EUROPEA,
CON LO STATO E CON ALTRE REGIONI**

Art. 10
(Rapporti internazionali e con l'Unione europea)

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato⁹, nei limiti stabiliti dalla Costituzione¹⁰, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.

⁹ Cfr. art. 23, comma 2, lett. n), Statuto.

¹⁰ Cfr. art. 117, comma 9, Cost.

Lo Stato - Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), art. 6, commi 2-6, - ha dato attuazione al disposto costituzionale disponendo quanto segue:

“2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1

2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.¹¹

3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in

a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.”

¹¹ Ai sensi dell'art. 117, comma 5, Cost.: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza [...] provvedono all'attuazione all'esecuzione degli accordi internazionali [...], nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità del potere sostitutivo in casi di inadempienza.”

Cfr. art. 6, comma 1, Legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.”

particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni.¹²

4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria¹³ e dà

¹² Cfr. art. 41, comma 6, Statuto, nonché art. 5, comma 1, Legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): "1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

¹³ Ai sensi dell'art. 117, comma 5, Cost.: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari [...] nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato [...]".

Cfr. art. 5, comma 1, Legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Cfr., altresì, art. 5 Legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):

"1. I [progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, nonché i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee] sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla

Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del

immediata attuazione agli atti dell'Unione europea¹⁴, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.

5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.

Art. 11

(Adeguamento all'ordinamento comunitario)¹⁵

Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

¹⁴ Cfr. art. 11 Statuto.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 117, comma 5, Cost.: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza [...] provvedono all'attuazione e all'esecuzione [...] degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità del potere sostitutivo in casi di inadempienza.”

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.

2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato^{16, 17}.

¹⁶ Cfr. art. 16 Legge n. 11 del 2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):

“1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni

3. La legge regionale comunitaria, d’iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell’ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.

4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta

e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall’articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”

Il sopra richiamato art. 11, comma 8, stabilisce che: “gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”

¹⁷ Cfr., anche, art. 41, comma 7, Statuto.

con regolamento¹⁸. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 12
(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale, nelle sedi di concertazione, negoziazione e coordinamento tra Stato e Regioni, sulla base del principio di leale collaborazione.¹⁹

¹⁸ Cfr. art. 47, comma 4, Statuto.

¹⁹ Il principio di leale collaborazione, enunciato a livello costituzionale dall'art. 120, comma 2, deve, secondo l'orientamento costante della Corte costituzionale, ispirare il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e degli enti locali a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infra-regionale, il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), definisce le attribuzioni delle Conferenze permanenti. Le Conferenze attualmente previste sono tre: a) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; b) la Conferenza permanente Stato-Città Autonomie locali; c) la Conferenza unificata che comprende le prime due. In particolare, la Conferenza Stato-Regioni è stata istituita con la Legge n. 400 del 1988, risiede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato.

2. Opera con le altre Regioni per lo sviluppo sociale, economico e democratico del Paese.

3. Stipula intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni relative alla cura di interessi aventi riflessi oltre i limiti del proprio territorio, con particolare riferimento ai bacini territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese, ratificate con legge regionale, possono prevedere la costituzione di organi ed uffici comuni.²⁰

L'art. 11 della Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), allo scopo di istituire una nuova sede di raccordo tra Stato e autonomie territoriali, ha previsto la possibilità di allargare la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali ai rappresentanti delle autonomie territoriali:

“1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”

²⁰ Cfr. art. 117, comma 8, Cost. Vedi, inoltre, art. 23, comma 2, lett. n), Statuto.

TITOLO III
L'AUTONOMIA DELLA REGIONE

Art. 13
(Espressioni dell'autonomia regionale)

1. L'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potestà legislativa²¹, regolamentare²² e amministrativa²³ e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione.

2. La Regione dispone di autonomia tributaria e finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio.²⁴

3. L'autonomia della Regione si esprime altresì nella determinazione della forma di governo.²⁵

Art. 14
(Potestà legislativa)

1. La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia²⁶ non espressamente riservata alla

²¹ Cfr. artt. 14, 36-39 Statuto.

²² Cfr. artt. 15, 23, comma 2, lett. o), e 47 Statuto.

²³ Cfr. artt. 16 e 48 Statuto.

²⁴ Cfr. artt. 17, 57, 58 e 59 Statuto.

²⁵ Cfr. art. 18 Statuto.

²⁶ Secondo la Corte costituzionale, sent. n. 231 del 2005, *“la complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia”*, sussistendo una vera e propria concorrenza di competenze. In questi casi, la Corte costituzionale (cfr., *ex pluribus*, sentt nn. 370 del 2003; 50, 135 e 234 del 2005) ha indicato nel criterio di prevalenza lo strumento in grado di ricondurre una data disciplina in un determinato ambito materiale: Qualora, poi, non sia ravvisabile *“la sicura*

legislazione esclusiva dello Stato²⁷, nel rispetto della Costituzione²⁸ nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali²⁹.

prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa" (sent. n. 219 del 2005), occorre fare affidamento al principio di leale collaborazione, attraverso la predisposizione di regole che prevedano il coinvolgimento regionale (cfr., tra le altre, sentt. nn. 219 e 231 del 2005).

²⁷ L'elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato è stabilito all'art. 117, comma 2, Cost.

A partire dalla sent. n. 282 del 2002, la Corte costituzionale ha individuato una particolare categoria di competenze legislative statali definite "trasversali", in grado di estendere la funzione legislativa dello Stato alle materie di spettanza regionale (livelli essenziali delle prestazioni, tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza, ordinamento civile e penale, ecc...).

²⁸ La Corte costituzionale, sent. n. 303 del 2003, ha individuato nel principio di sussidiarietà (art. 118, comma 1, Cost.) uno strumento di flessibilità nel sistema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in grado di comprimere l'autonomia legislativa regionale in ragione di determinate esigenze unitarie. Secondo la Consulta, infatti, lo Stato, in virtù del principio di sussidiarietà, può attrarre a sé le competenze legislative regionali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 117 Cost. Tuttavia, siffatta deroga al riparto competenziale "*può ritenersi giustificata solo se la valutazione dell'interesse pubblico che giustifica l'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.*"

²⁹ Sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sugli obblighi internazionali, cfr. art. 1, comma 1, Legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

2. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa è esercitata nel rispetto altresì dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.³⁰

“Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all’articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all’articolo 11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.” Vedi, inoltre, Corte costituzionale, sentt. nn. 348 e 349 del 2007.

³⁰ L’elenco delle materie di competenza concorrente è stabilito all’art. 117, comma 3, Cost.

Cfr., altresì, art. 1, comma 3, Legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): “3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.” In sede di prima applicazione della riforma, la Legge n. 131 del 2003 aveva previsto la delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, quale strumento per orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino alla definizione da parte del Parlamento dei nuovi principi. Sennonché, a seguito della sent. n. 280 del 2004 della Corte costituzionale, tale strumento ha perso gran parte della sua utilità.

La Corte costituzionale, sent. n. 50 del 2005, ha affermato che *“la nozione di “principio fondamentale”, che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le “materie” hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo. E’ il legislatore che opera le scelte che ritiene*

Art. 15
(Potestà regolamentare)³¹

1. La Regione esercita la potestà regolamentare in ogni materia di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva regionale nonché, su delega dello Stato, nelle materie di legislazione esclusiva statale,³² nel rispetto della potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite³³.

Art. 16
(Potestà amministrativa)³⁴

*opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività, senza essere condizionato in modo decisivo da eventuali autoqualificazioni".*Cfr., altresì, sent. n. 336 del 2005.

³¹ Cfr. art. 117, comma 6, Cost.

³² Cfr. art. 23, comma 2, lett. o) e 47 Statuto.

³³ Cfr. art. 36, comma 5, Statuto.

³⁴ Cfr. art. 118 Cost. In attuazione del suddetto articolo è intervenuto l'art. 7 Legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):

“1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle

attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.”

1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà³⁵, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislativa della Regione sono, con legge regionale, attribuite di norma ai Comuni ovvero conferite alle Province ed agli altri enti locali o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l'esercizio unitario ai fini dell'efficace tutela degli interessi dei cittadini e della collettività.³⁶

2. La ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) indicazione tassativa delle funzioni riservate alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;
- b) conferimento, mediante attribuzione o delega, delle altre funzioni alle Province, ai Comuni e alle loro forme associative, in rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti rispettivamente a svolgere nonché alle dimensioni territoriali, all'idoneità organizzativa ed alle diverse caratteristiche demografiche e strutturali;
- c) attribuzione comunque ai Comuni della generalità delle funzioni non riservate alla Regione e non conferite espressamente ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b);
- d) trasferimento agli enti, destinatari delle funzioni conferite, delle risorse umane,

³⁵ Sull'applicazione che la Corte costituzionale ha fatto del principio di sussidiarietà nel campo legislativo vedi nota 28.

³⁶ Cfr. art. 48 Statuto.

finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni stesse.³⁷

3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa espressamente conferite dallo Stato nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva statale.

4. Promuove l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, in particolare attraverso le unioni di Comuni, le comunità montane e le comunità di arcipelago.

5. Valorizza il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell'esercizio di funzioni amministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività.

6. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale.

³⁷ Sotto la vigenza del vecchio Statuto, in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è stata approvata la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento), con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato.

Art. 17
(Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e patrimonio)³⁸

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce tributi ed entrate proprie³⁹, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

³⁸ Cfr. art. 119 Cost. Secondo la Corte costituzionale, sent. n. 37 del 2004, *“l’attuazione di questo disegno costituzionale richiede come necessaria premessa l’intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali”* Fino ad allora restano “congelati” i poteri impositivi regionali, essendo indefettibile l’intervento preventivo del legislatore statale al quale spetta il compito di determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario e di definire gli spazi ed i limiti entro i quali tali poteri potranno esplicarsi.”

Ad oggi il legislatore statale non ha provveduto a dare attuazione al nuovo art. 119 Cost.

³⁹ Cfr. art. 23, comma 2, lett. h), Statuto. Secondo la Corte costituzionale (cfr., *ex pluribus*, sentt. nn. 296, 297 e 311 del 2003, 397 del 2005 e 413 del 2006) esiste una fondamentale differenza tra i “tributi propri” di cui al vecchio art. 119 Cost. e i “tributi propri” di cui al nuovo articolo costituzionale. Poiché il vecchio art. 119 parlava di tributi “attribuiti” questi risultavano essere quelli istituiti dal legislatore statale il cui gettito veniva lasciato alle Regioni, mentre nel nuovo quadro costituzionale per “tributi propri” devono intendersi solo i *“tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale.”*

2. Determina l'ammontare delle risorse derivanti dall'imposizione fiscale e da altre fonti con apposita legge finanziaria regionale, al fine di non superare il limite complessivo della pressione fiscale stabilito negli atti di programmazione economica e finanziaria.

3. Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Art. 18
(Forma di governo)⁴⁰

⁴⁰ A seguito dell'approvazione della Legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), gli artt. 122, comma 5, e 126, commi 2 e 3, Cost. stabiliscono rispettivamente che:

“Il Presidente della Giunta, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.”

“Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.”

1. La forma di governo della Regione è determinata dallo Statuto regionale, in armonia con i principi della Costituzione e in osservanza del principio della separazione dei poteri.

La Corte costituzionale, sent. n. 2 del 2004, ha affermato che: *“L’esame dei lavori preparatori di questa legge costituzionale e la sua titolazione evidenziano con sicurezza la volontà, largamente espressa in sede parlamentare, di imporre tale scelta nella esplicita speranza di eliminare in tal modo la instabilità nella gestione politica delle Regioni e quindi di rafforzare il peso delle istituzioni regionali”*.

L’elezione diretta del Presidente della Regione è sancita all’art. 40 dello Statuto.

TITOLO IV
ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE

CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE I
ASSEMBLEA CONSILIARE

Art. 19

*(Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio)*⁴¹

⁴¹ Ai sensi dell'art. 122, comma 1, Cost.: "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi."

Anteriormente alla riforma dell'art. 122 Cost., ad opera della Legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, la disciplina del sistema di elezione regionale e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità era di competenza esclusiva dello Stato. Le principali leggi statali approvate in materia restano: la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e la Legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale [...] e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

Benché il sistema elettorale costituisca una delle principali variabili della forma di governo, esiste, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, una rigida separazione di competenze tra Statuto e legge elettorale: *"occorre prendere atto che non si può pretendere, in nome della competenza statutaria in tema di*

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione.⁴²

2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale⁴³, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio⁴⁴, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato⁴⁵, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale

“forma di governo”, di disciplinare la materia elettorale tramite disposizioni statutarie, dal momento che il primo comma dell’art. 123 ed il primo comma dell’art. 122 sono disposizioni tra loro pariordinate: anche se sul piano concettuale può sostenersi che la determinazione della forma di governo può (o addirittura dovrebbe) comprendere la legislazione elettorale, occorre prendere atto che, invece, sul piano della Costituzione vigente, la potestà legislativa elettorale è stata attribuita ad organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale e che quindi lo statuto regionale non può disciplinare direttamente la materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa” (sent. n. 2 del 2004).

⁴² La Corte costituzionale, sent. n. 3 del 2006, ha confermato che la composizione del Consiglio regionale è materia riservata alla fonte statutaria. Nella formulazione originaria dell’art. 122, primo comma, Cost. era, invece, la legge della Repubblica a dover fissare il numero dei Consiglieri (cfr. art. 2 Legge n. 108 del 1968).

⁴³ Cfr. art. 40, comma 2, Statuto.

⁴⁴ La Corte costituzionale, sent. n. 2 del 2004, ha espressamente riconosciuto allo Statuto la possibilità di prevedere maggioranze speciali per l’approvazione della legge elettorale.

⁴⁵ Cfr. Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione).

promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive^{46, 47}.

⁴⁶ Cfr. art. 6, comma 6, Statuto, nonché artt. 51, comma 1, e 117, comma 7, Cost.

La Corte costituzionale, sent. n. 49 del 2003, ha affermato che: *“Le nuove disposizioni costituzionali [...] pongono dunque esplicitamente l’obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l’azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale.*

Questa Corte ha riconosciuto che la finalità di conseguire una “parità effettiva” (sentenza n. 422 del 1995) fra uomini e donne anche nell’accesso alla rappresentanza elettiva è positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale. Si tratta, invero, di una finalità – che trova larghi riconoscimenti e realizzazioni in molti ordinamenti democratici, e anche negli indirizzi espressi dagli organi dell’Unione europea – collegata alla constatazione, storicamente incontrovertibile, di uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative, a sfavore delle donne. Squilibrio riconducibile sia al permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di ordine economico, sociale e di costume suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese.

Un aspetto, se non decisivo, certo assai influente del fenomeno è costituito dai comportamenti di fatto prevalenti nell’ambito dei partiti e dei gruppi politici che operano per organizzare la partecipazione politica dei cittadini, anche e principalmente attraverso la selezione e la indicazione dei candidati per le cariche elettive. Così che, già in passato, la Corte ha espresso una valutazione positiva di misure – tendenti ad assicurare “l’effettiva presenza paritaria delle donne (...) nelle cariche rappresentative” – “liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti

la presentazione delle candidature" (sentenza n. 422 del 1995), sul modello di iniziative diffuse in altri paesi europei."

⁴⁷ Cfr. Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale). Dal punto di vista formale, non si tratta di una legge organica in materia elettorale, ma di un intervento parziale. La legge regionale recepisce e al contempo modifica la legislazione statale (leggi nn. 108 del 1968 e 43 del 1995), lasciandone, tuttavia, invariato l'impianto generale. In particolare, l'art. 3, comma 1, ha disposto, in ottemperanza allo Statuto, l'innalzamento del numero dei Consiglieri a 70 membri, più il Presidente della Regione ed ha disposto l'aumento del numero dei seggi attribuiti alla lista regionale vincente (14 più il Presidente).

L'art. 3, comma 2, ha introdotto l'obbligo di rappresentanza dei due sessi all'interno di ogni gruppo di liste in misura non superiore ai due terzi. Qualora la proporzione dei due terzi non venisse rispettata, i movimenti e i partiti politici presentatori delle liste sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla Legge 3 giugno 1999, n. 157, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Per quanto riguarda, invece, le liste regionali, l'art. 3, comma 3, ha imposto la presenza di un egual numero di uomini e donne, pena l'inammissibilità della lista regionale.

Al fine di promuovere la rappresentanza di ciascuna Provincia all'interno del Consiglio, l'art. 3, comma 3, ha previsto che, all'interno del listino regionale, vi debba essere almeno un candidato residente per ciascuna provincia. Anche in questo caso, il mancato rispetto della disposizione comporta l'inammissibilità della lista regionale.

Gli artt. 4 e 5, comma 2, - venuta meno la figura del Commissario di Governo (in virtù dell'abrogazione dell'art. 124 Cost.) - hanno attribuito al Presidente della Regione il compito di indire le elezioni e di assegnare i seggi alle circoscrizioni.

3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato⁴⁸, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale⁴⁹ e dei consiglieri regionali.⁵⁰

L'art. 8 ha invece disposto l'esonero dalla sottoscrizione (ma con efficacia solo per le elezioni della VIII legislatura regionale) per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio e per le liste espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultime elezioni per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella Circoscrizione n. III – Italia centrale (medesimo esonero si applica per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegate alle liste esonerate).

L'art. 9 ha dettato, infine, alcune norme in materia di spesa per la campagna elettorale.

⁴⁸ Cfr. artt. 2 e 3 Legge n. 165 del 2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione). Alcune cause di incompatibilità sono previste direttamente in Costituzione all'art. 122, comma 2: "Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo."

⁴⁹ Cfr. art. 42, comma 1, Statuto.

⁵⁰ In virtù del principio di continuità - secondo cui le disposizioni normative statali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia (cfr. art. 1, comma 2, Legge n. 131 del 2003) - la normativa in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale resta quella contenuta nella Legge 154 del 1981, salvo quanto previsto dall'art. 7 della Legge regionale n. 2 del 2005:

"1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (...), non sono eleggibili a Presidente della

4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta⁵¹ e lo scioglimento del Consiglio⁵², che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della regione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.”

L'art. 116 della Deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato) stabiliva che: “Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale concernente la disciplina del sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione sono sospese le procedure di esame delle ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali attualmente in corso.” La disposizione è stata annullata dal TAR Lazio, Sez. Iter, sent. n. 10132 del 2002, in quanto il Regolamento del Consiglio regionale non poteva, nell'attesa della emanazione di una legge regionale, disporre la sospensione dell'esame di tutte le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità già in corso. In tal modo, infatti, si impediva l'applicazione della Legge n. 154 del 1981, in una materia riservata alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, violando la regola secondo la quale, fintanto che la Regione non legiferi, si applica la normativa statale preesistente (analogamente, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 6770 del 2003).

⁵¹ Cfr. art. 45, comma 6, Statuto.

⁵² Cfr. art. 126, comma 3, Cost.

Art. 20
(Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza)⁵³

1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere anziano, eletto nelle liste provinciali, il quale ne assume la presidenza provvisoria. Fungono da segretari i tre consiglieri più giovani.

2. Nella prima seduta il Consiglio procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente del Consiglio, da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, da tre segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza. Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne.

3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei componenti.

4. I vicepresidenti⁵⁴ e i segretari⁵⁵ sono eletti a scrutinio segreto con separate votazioni, in ciascuna

⁵³ L'elezione di un Presidente e di un Ufficio di presidenza è costituzionalmente imposta dall'art. 122, comma 3, Cost.: "Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza".

delle quali ogni consigliere vota per un solo nominativo. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di età.

5. I componenti l'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

Art. 21
(Presidente del Consiglio)⁵⁶

⁵⁴ Cfr. art. 5 Regolamento dei lavori del Consiglio: "I Vicepresidenti collaborano con il Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento."

⁵⁵ Cfr. art. 6 Regolamento dei lavori del Consiglio:

"1. I consiglieri Segretari:

- a) sovrintendono alla redazione del processo verbale;
- b) tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare;
- c) danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Aula;
- d) procedono all'appello nominale;
- e) accertano il risultato delle votazioni;
- f) vigilano sulla fedeltà del resoconto;
- g) coadiuvano il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

2. In caso di contemporanea assenza in Aula dei consiglieri Segretari, i compiti loro assegnati possono essere svolti dal consigliere più giovane di età tra quelli presenti."

⁵⁶ Cfr. art. 4 Regolamento dei lavori del Consiglio:

"1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il regolamento e sovrintendendo all'attività di tutti i suoi organi.

2. In applicazione delle norme del regolamento, il Presidente del Consiglio convoca l'Aula, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, chiarisce il significato delle votazioni, ne stabilisce l'ordine e ne annuncia il risultato.

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia⁵⁷ e dei diritti dei consiglieri^{58, 59}.

3. Spettano, altresì, al Presidente del Consiglio:

a) l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula degli argomenti da discutere, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo;

b) l'invio al Commissario di Governo, per il visto, delle leggi deliberate dal Consiglio;

c) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza;

d) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei gruppi;

e) l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire lo svolgimento delle funzioni del Consiglio;

f) la decisione sulla ricevibilità formale dei testi legislativi ed amministrativi, delle mozioni e delle altre proposte presentate al Consiglio;

g) l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza, dei provvedimenti sui quali esse devono riferire;

h) il coordinamento dei lavori delle Commissioni, anche avvalendosi della Conferenza dei Presidenti delle commissioni.

4. Il Presidente del Consiglio esercita altresì tutte le altre funzioni mandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.”

⁵⁷ Cfr. art. 24 Statuto.

⁵⁸ Cfr. artt. 28, 29 e 30 Statuto.

⁵⁹ Cfr. art. 3 Regolamento dei lavori del Consiglio: “Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono e tutelano i diritti dei consiglieri, assicurano il rispetto dei diritti delle minoranze, mantengono i rapporti con i gruppi consiliari ed esercitano le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento.”

2. Convoca il Consiglio⁶⁰, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, e formula il relativo ordine del giorno, assicurandone la regolarità delle sedute ed il buon andamento. Programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.⁶¹

3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto⁶², dalle leggi e dai regolamenti interni.

4. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 22 *(Ufficio di presidenza)*⁶³

⁶⁰ Cfr. art. 26 Statuto.

⁶¹ Cfr. art. 31, comma 2, Statuto.

⁶² Cfr. artt. 19, comma 4; 25, comma 4; 26; 27, comma 5; 33, comma 2; 33, comma 6; 37, comma 4; 44, comma 2; 62, comma 1; e 68, commi 1, 2, 7 e 8, Statuto.

⁶³ Cfr. art. 7 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Il Presidente del Consiglio convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza:

a) predisporre il progetto di bilancio preventivo del Consiglio, in applicazione dell'autonomia contabile stabilita dall'articolo 11 dello Statuto, comprendente le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio e lo trasmette alla Giunta regionale, dopo l'approvazione dell'Aula, per l'iscrizione nel bilancio preventivo della Regione;

1. L'Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

2. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace

b) fornisce direttive sulle modalità dei contratti relativi ai servizi del Consiglio sulla base del regolamento di contabilità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente;

c) predispone il conto consuntivo annuale dei fondi stanziati e lo trasmette all'Aula per l'approvazione, previo esame della competente Commissione consiliare;

d) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio del Consiglio;

e) delibera gli atti di organizzazione delle strutture del Consiglio nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti ed assegna gli obiettivi alle strutture stesse;

f) promuove conferenze, convegni, consultazioni, studi, ricerche ed indagini conoscitive finalizzate all'attività del Consiglio;

g) assicura l'assistenza tecnica e finanziaria ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, dello Statuto.

3. L'Ufficio di Presidenza esercita, altresì, tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3bis. La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza è assicurata mediante:

a) la preventiva distribuzione ai Presidenti dei gruppi consiliari dell'ordine del giorno delle sedute;

b) la comunicazione ai Presidenti dei gruppi consiliari dei provvedimenti adottati;

c) la diffusione, con pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e per via telematica, degli atti di interesse generale.”

svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio⁶⁴. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto⁶⁵, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

3. Quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.

4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell'Ufficio di presidenza.

Art. 23 ***(Funzioni del Consiglio)***⁶⁶

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da

⁶⁴ Cfr. art. 6, comma 6, Statuto.

⁶⁵ Cfr. artt. 28, comma 2; 30, comma 3; e 53, commi 1 e 2, Statuto.

⁶⁶ Ai sensi dell'art. 121, comma 2, Cost.: "Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere."

norme costituzionali, statutarie⁶⁷ e da leggi dello Stato e della Regione.

2. Spetta al Consiglio in particolare:

a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento⁶⁸ ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;

b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;⁶⁹

c) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;⁷⁰

d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75⁷¹ e 138⁷² della Costituzione;

⁶⁷ Cfr. artt. 20, commi 2, 3 e 4; 24, comma 2; 25, comma 1; 28, commi 2 e 3; 35, comma 1 e 2; 38, comma 2; 39, comma 2; 43, comma 1; 62, comma 4; 64, comma 1; 65, comma 3; 67, comma 2; 68, comma 1; 69, comma 3; 70, commi 2 e 3; e 76, comma 1, Statuto.

⁶⁸ Cfr. art. 121, comma 2, Cost.

⁶⁹ Cfr. art. 133, comma 2, Cost., nonché art. 64, comma 2, Statuto.

⁷⁰ Cfr. art. 83 Cost.

⁷¹ Cfr., altresì, artt. 29 e 30 Legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo):

“Art. 29. Nel caso di richiesta del referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione

dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.

Art. 30. La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.”

⁷² Cfr., altresì, artt. 10 e 11 Legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo):

“Art. 10. Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

e) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria regionale⁷³ nonché

Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

Art. 11. I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale.”

⁷³ Cfr. artt. 9 e 10 Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione):

“Art. 9 (Contenuto) 1. Il raccordo tra la programmazione economico-sociale e territoriale di cui al capo I del presente titolo e la programmazione finanziaria e di bilancio di cui al capo I del titolo III si realizza essenzialmente mediante il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (D.P.E.F.R.).

2. Ai fini del raccordo previsto dal comma 1, il D.P.E.F.R., tenendo conto del documento di programmazione economico - finanziaria presentato dal Governo al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale regionale di cui all'articolo 13, in particolare:

a) individua le tendenze e gli obiettivi macroeconomici relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione;

b) espone lo stato di attuazione del P.E.R.G. e del P.T.R.G. e dei relativi piani settoriali ed intersettoriali e ne aggiorna annualmente, anche in relazione alle tendenze ed agli obiettivi di

approvare con legge il bilancio di previsione

cui alla lettera a), le previsioni programmatiche costituenti riferimento per la programmazione della spesa regionale;

c) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie all'attuazione delle previsioni programmatiche di cui alla lettera b) in funzione delle scelte del bilancio annuale e pluriennale;

d) indica il fabbisogno delle risorse di cui alla lettera c) da coprire mediante il ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

e) articola, in relazione agli anni considerati dal bilancio pluriennale, gli interventi, generali e di settore, collegati alla manovra di finanza regionale coerenti con le previsioni programmatiche di cui alla lettera b) e compatibili con il quadro delle risorse di cui alla lettera c);

f) esprime la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascuno degli interventi di cui alla lettera e);

f-bis) definisce eventuali riprogrammazioni di interventi finanziati con i fondi strutturali comunitari e con i fondi CIPE per le aree sottoutilizzate.

3. Il D.P.E.F.R., sulla base dei contenuti di cui al comma 2, fissa i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, nonché gli indirizzi per le norme da inserire nella legge finanziaria regionale e nelle leggi regionali collegate di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 10 (Adozione del D.P.E.F.R.) 1. Il DPEFR è approvato dal Consiglio entro il 15 luglio di ciascun anno, a seguito di deliberazione della Giunta adottata entro il 30 aprile.

2. La proposta della Giunta di cui al comma 1 è sottoposta all'esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali [vedi nota 267] e del Comitato Regione-Autonomie funzionali ed organizzazioni economico-sociali, previsti dagli articoli 20 e 22 della L.R. n. 14/1999.

3. La mancata adozione del D.P.E.F.R. non impedisce, comunque, la presentazione in Consiglio, da parte della Giunta, delle proposte di legge regionale concernenti il bilancio annuale e pluriennale, nonché la legge finanziaria e le leggi collegate.”

annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale⁷⁴;

f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;⁷⁵

⁷⁴ Cfr. artt. 58 e 59 Statuto.

⁷⁵ Cfr. artt. 4, 5 e 6 Legge regionale n. 25 del 2001 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione):

“Art. 4 (Obiettivi della programmazione economico sociale e territoriale regionale) 1. La Regione esercita le proprie funzioni legislative ed amministrative con il metodo della programmazione, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. A tal fine la Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, determina, con il concorso degli enti locali e loro associazioni, gli obiettivi generali e settoriali della programmazione economico sociale e della programmazione territoriale regionale.

3. Sulla base degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione ripartisce le risorse destinate al finanziamento degli interventi necessari al perseguimento degli obiettivi stessi.

Art. 5 (Strumenti della programmazione economico-sociale regionale) 1. La programmazione economico-sociale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) il Programma economico-sociale regionale generale (P.E.R.G.), che indica gli obiettivi generali di carattere economico-sociale da conseguire nei vari settori di attività e nei diversi ambiti territoriali;

b) i piani economico sociali regionali, settoriali ed intersettoriali, che, con riferimento a particolari comparti d'interesse economico e sociale, integrano e precisano il P.E.R.G., in coerenza con gli obiettivi e le linee in esso contenuti, in

g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;⁷⁶

attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.

Art. 6 (Disciplina della programmazione economico-sociale regionale) 1. Con apposita legge regionale si provvede all'adeguamento della disciplina relativa alla programmazione economico-sociale di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, della L.R. n. 17/1986 concernenti il contenuto degli strumenti della programmazione economico-sociale, nonché le procedure di adozione degli strumenti stessi, ivi comprese le forme ed i modi di partecipazione degli enti locali.”

⁷⁶ Cfr. artt. 7 e 8 Legge regionale n. 25 del 2001 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione):

“Art. 7 (Strumenti della programmazione territoriale regionale). 1. La programmazione territoriale della Regione si realizza attraverso i seguenti strumenti:

a) il Piano territoriale regionale generale (P.T.R.G.) che indica gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio dettando disposizioni strutturali e programmatiche;

b) i piani territoriali regionali di settore, aventi ad oggetto ambiti di attività con implicazioni di tipo territoriale, che integrano e specificano il P.T.R.G., in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti, in attuazione di leggi nazionali e regionali o di regolamenti comunitari.

Art. 8 (Disciplina della programmazione territoriale regionale) 1. La disciplina della programmazione territoriale della Regione è determinata dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modificazioni.”

- h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;⁷⁷
- i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;⁷⁸
- l) istituire con legge le agenzie regionali;⁷⁹
- m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;⁸⁰
- n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni⁸¹ nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati⁸²;
- o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;⁸³
- p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione

⁷⁷ Ai sensi dell'art. 23 Cost.: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge." Cfr. art. 17, comma 1, Statuto.

⁷⁸ Cfr. art. 55, commi 1 e 8, Statuto.

⁷⁹ Cfr. art. 54 Statuto.

⁸⁰ Cfr. art. 56 Statuto.

⁸¹ Cfr. art. 12, comma 3, Statuto.

⁸² Cfr. art. 10, comma 1, Statuto.

⁸³ Cfr. artt 15 e 47, comma 1, Statuto.

regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;⁸⁴
q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale⁸⁵, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità⁸⁶, ed ai propri atti d'indirizzo politico.

Art. 24
(Autonomia del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.

2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo⁸⁷ secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso⁸⁸.

3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.

⁸⁴ Cfr. artt. 41, comma 8, e 55, comma 3, Statuto.

⁸⁵ Cfr. art. 50 Statuto.

⁸⁶ Cfr. art. 51 Statuto.

⁸⁷ Cfr. art. 22, comma 1, Statuto.

⁸⁸ Cfr. Delibera del Consiglio regionale 18 novembre 1981, n. 169 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio). Vedi, inoltre, art. 25, comma 5, Statuto.

4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.⁸⁹

⁸⁹ Cfr. art. 63 Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione):

“1. Il Consiglio dispone di entrate costituite da:

- a) trasferimenti dal bilancio della Regione;
- b) donazioni ed atti di liberalità;
- c) corrispettivi di contratti e convenzioni e da altri ulteriori introiti.

2. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio, con allegato il bilancio pluriennale, è predisposto dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 76/2000 nonché del regolamento di contabilità del Consiglio e sottoposto a quest'ultimo per l'approvazione, previo esame e parere da parte della competente commissione consiliare permanente.

3. Per consentire l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme di cui al comma 1, lettera a), il Presidente del Consiglio provvede, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio annuale, a comunicare al Presidente della Giunta il fabbisogno di spesa del Consiglio. Tale fabbisogno è iscritto in un'unica unità previsionale di spesa, con la denominazione "Spese del Consiglio regionale".

4. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio finanziario si rendessero necessarie variazioni alle dotazioni finanziarie, il Consiglio provvede, con le procedure fissate al comma 2, a rideterminare il proprio fabbisogno. La relativa deliberazione è trasmessa ad opera del Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta, al fine di consentire le conseguenti variazioni.

5. Per l'amministrazione dei propri fondi il Consiglio utilizza un conto corrente autonomo, acceso presso un istituto di credito di notoria solidità da individuarsi a seguito di esperimento di procedure di evidenza pubblica. Tale istituto assume la funzione di tesoriere del Consiglio

Art. 25
(Regolamenti interni)

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale è adottato e modificato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio. Qualora in due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei tre quinti, dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.⁹⁰

6. Il rendiconto annuale della gestione del bilancio del Consiglio è approvato dal medesimo con le stesse procedure di cui al comma 2 ed è trasmesso al Presidente della Giunta entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario, ai fini dell'inclusione nel rendiconto generale annuale della Regione.”

⁹⁰ L'attuale Regolamento dei lavori del Consiglio è stato approvato sotto la vigenza del vecchio Statuto: Delibera del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato). Dopo l'entrata in vigore della Carta statutaria, il Consiglio regionale ha modificato il testo del Regolamento con quattro deliberazioni approvate ai sensi dell'art. 25, comma 1, Statuto: Deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2005, n. 1 (Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio); Deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2005, n. 3 (Modifiche alla Delib.C.R. n. 1/2005); Deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2005, n. 4 (Inserimento dell'articolo 14-quater nel regolamento del Consiglio regionale come modificato dalla Delib.C.R. n. 1/2005); Deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2007, n. 43 (Modifiche al Regolamento dei lavori del Consiglio). Vedi, altresì, art. 80, comma 1, Statuto.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio determina, nel rispetto dello Statuto, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni ed assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina in ogni caso:

- a) le funzioni del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza;⁹¹
- b) la Giunta delle elezioni⁹² e la Giunta per il regolamento⁹³;
- c) il numero, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti;⁹⁴
- d) le modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni;⁹⁵
- e) le modalità di costituzione, funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari;⁹⁶
- f) l'attribuzione all'opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza.⁹⁷

⁹¹ Cfr. artt. 21 e 22 Statuto.

⁹² Ai sensi dell'art. 28, comma 2, Statuto, è l'Ufficio di presidenza che, nel corso della procedura di convalida delle elezioni, assume la denominazione di Giunta delle elezioni. Sulla procedura di convalida delle elezioni vedi art. 28, comma 2, Statuto.

⁹³ Cfr. comma 4.

⁹⁴ Cfr. artt. 32, 33 e 34 Statuto.

⁹⁵ Cfr., in particolare, artt. 19-50 Regolamento dei lavori del Consiglio.

⁹⁶ Cfr. artt. 22, comma 2, e 31, comma 1, Statuto.

⁹⁷ Cfr. art. 34, comma 3, e 70 Statuto.

4. La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio. Spetta alla Giunta per il regolamento l'esame di ogni proposta di modifica del regolamento dei lavori del Consiglio e l'espressione del parere su questioni d'interpretazione del regolamento stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio.⁹⁸

⁹⁸ Cfr. art. 9 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti l'Ufficio di Presidenza ed i gruppi consiliari, nomina i componenti della Giunta per il regolamento.

2. La Giunta per il regolamento è composta da dieci consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio, che la presiede. Il Presidente del Consiglio, udito il parere della Giunta stessa, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità fra i gruppi, rispettando comunque la proporzione tra maggioranza ed opposizione.

3. Spetta alla Giunta per il regolamento:

a) l'esame delle proposte di modifica al regolamento presentate dai consiglieri regionali;

b) il parere su questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio;

c) il parere per la risoluzione dei conflitti di competenza fra le Commissioni consiliari su richiesta del Presidente del Consiglio.

4. Le proposte di modifica di cui al comma 3, lettera a) sono trasmesse dalla Giunta per il regolamento all'Aula con relazione scritta da distribuire almeno cinque giorni prima dell'inizio della relativa discussione. L'Aula delibera con le modalità del procedimento legislativo a norma del titolo IV [sez. IV] dello Statuto. Le altre decisioni della Giunta del regolamento sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Aula.

5. Le modifiche al regolamento sono adottate dall'Aula con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta [*rectius*: tre quinti] dei componenti il Consiglio.”

5. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni sono approvati a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Art. 26
(Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente del Consiglio ovvero su richiesta motivata del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti, secondo quanto disposto dal regolamento dei lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio dispone la convocazione con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta.⁹⁹

⁹⁹ Cfr. art. 23 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Le convocazioni dell'Aula devono essere, di norma, diramate almeno cinque giorni prima delle riunioni fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine é ridotto a giudizio del Presidente del Consiglio e, comunque, con preavviso di almeno quarantotto ore [*rectius*: tre giorni]. La convocazione è comunicata a tutti i consiglieri secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Con lo stesso preavviso di quarantotto ore [*rectius*: tre giorni] l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti urgenti.

2. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva. Tale annuncio vale come comunicazione ai sensi del comma 1 e può derogare ai termini ivi previsti, fermo comunque il termine di cui al comma 2 dell'articolo 64. Ne è data comunicazione a tutti i

3. Il Presidente del Consiglio stabilisce i periodi di chiusura del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 27
(Sedute e deliberazioni del Consiglio)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.¹⁰⁰

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio stabilisce i casi eccezionali in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.¹⁰¹

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei componenti del

consiglieri assenti con preavviso di almeno ventiquattro ore e secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

3. Salvo accordo di tutti i gruppi, nessun provvedimento può essere discusso in Aula se la relativa documentazione non sia disponibile almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione e ventiquattro ore in caso di urgenza.

4. Qualora un quinto dei consiglieri richieda la convocazione di un Consiglio straordinario per l'esame e la discussione di specifici argomenti, il Presidente del Consiglio dispone affinché la seduta sia fissata entro il quindicesimo giorno successivo alla richiesta.”

¹⁰⁰ Cfr. artt. 25, 48 e 49 Regolamento dei lavori del Consiglio.

¹⁰¹ Cfr. art. 48, comma 2, Regolamento dei lavori del Consiglio: “L’Aula può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri e si tratti di questioni riguardanti persone. Su tale richiesta l’Aula delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.”

Consiglio¹⁰² che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei lavori¹⁰³ e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata¹⁰⁴.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni concernenti persone si

¹⁰² Cfr. art. 34, commi 1-4, Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Le deliberazioni dell’Aula e delle Commissioni consiliari sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

2. Nelle sedute d’Aula il Presidente del Consiglio deve verificare la presenza del numero legale quando vi sia richiesta scritta di almeno tre consiglieri o di un Presidente di gruppo ai sensi dell’articolo 12, comma 3.

3. La verifica del numero legale può essere richiesta solo in occasione di votazioni per alzata di mano e, comunque, non prima dell’approvazione del processo verbale delle sedute precedenti.

4. I richiedenti la verifica del numero legale sono considerati presenti agli effetti del numero legale.”

La procedura di verifica del numero legale è stabilita dall’art. 35 del Regolamento.

¹⁰³ Per contro, l’art. 34, comma 5, Regolamento dei lavori del Consiglio, stabilisce che: “I consiglieri che sono impegnati per incarico avuto dal Consiglio fuori della sua sede, autorizzati dall’Ufficio di Presidenza, sono computati come presenti per fissare il numero legale.”

¹⁰⁴ Cfr. art. 36 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Le deliberazioni dell’Aula e delle Commissioni consiliari sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza qualificata.

2. Ai fini del comma 1 sono computati i voti favorevoli o contrari.

3. I consiglieri Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione.”

svolgono a scrutinio segreto, salvo i casi in cui il regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.¹⁰⁵

5. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale, anche se non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e obbligo se richiesti dal Presidente del Consiglio, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.¹⁰⁶ Il Presidente della Regione, in caso di assenza o impedimento, può delegare il Vicepresidente o un assessore.

¹⁰⁵ Cfr. art. 37 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvi i casi previsti dallo Statuto.

2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall’articolo 23 dello Statuto.

3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale.”

L’inciso “salvo quanto disposto dall’articolo 23 dello Statuto”, si riferisce, in realtà, alla procedura prevista dal vecchio Statuto di elezione del Presidente della Giunta e dei membri della stessa da parte del Consiglio regionale nell’ambito dei suoi componenti.

I sistemi e le modalità di votazione sono regolate dagli artt. 38-43 Regolamento dei lavori del Consiglio.

¹⁰⁶ Cfr. art. 27 Regolamento dei lavori del Consiglio: “Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno l’obbligo, se richiesti, di partecipare alle sedute dell’Aula e delle Commissioni consiliari. Deve, in ogni caso, partecipare alle sedute dell’Aula un componente della Giunta regionale.”

SEZIONE II
I CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 28
(I consiglieri)

1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.¹⁰⁷

2. Il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del regolamento dei lavori, su proposta dell'Ufficio di presidenza, che a tal fine assume la denominazione di Giunta delle elezioni.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Cfr. l'identica previsione di cui all'art. 1 Regolamento dei lavori del Consiglio. Sulla *prorogatio* degli organi regionali, vedi nota 189.

¹⁰⁸ Cfr. art. 25, comma 3, lett. b), Statuto. La procedura di convalida è delineata dagli artt. 10 e 11 Regolamento dei lavori del Consiglio (si riporta il solo art. 10):

“Art. 10. 1. Subito dopo la sua costituzione l'Ufficio di Presidenza, quale Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 7 [*rectius*: 28] dello Statuto, procede all'accertamento della inesistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei consiglieri eletti, cominciando dai propri componenti.

2. Al fine di cui al comma 1, i consiglieri regionali, entro trenta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a trasmettere al Presidente del Consiglio l'elenco delle cariche e degli uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere, entro dieci giorni dal relativo conferimento, per le cariche e gli uffici che vengano a ricoprire successivamente.

3. L'Ufficio di Presidenza, oltre alla documentazione di cui al comma 2, prende in esame tutte le istanze e i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti.

4. Compiuto l'esame l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

5. Qualora manchi alcuna delle condizioni di eleggibilità, l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula l'annullamento delle relative elezioni. Se l'Aula accoglie la proposta, dichiara annullata l'elezione e provvede ad attribuire il seggio vacante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale.

6. Qualora l'Ufficio di Presidenza riscontri che per un consigliere regionale esista o si verifichi una causa di incompatibilità, contesta l'incompatibilità stessa al consigliere il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere. Nei cinque giorni successivi l'Ufficio di Presidenza, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilità propone all'Aula di invitare il consigliere ad optare tra il mandato e la carica che ricopre. Entro i successivi cinque giorni l'Aula delibera sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare significandogli che, ove non si provveda entro i successivi quindici giorni, sarà considerato automaticamente decaduto.

7. Quando, successivamente alle elezioni, un consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, la questione è sottoposta dal Presidente del Consiglio all'Ufficio di Presidenza il quale, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, propone all'Aula di dichiarare decaduto il consigliere e di sostituirlo con chi ne ha diritto.

8. Le deliberazioni dell'Aula di annullamento delle elezioni o di dichiarazione di decadenza sono tempestiva pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione a cura della segreteria dell'Assemblea che provvede altresì a notificarle, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto o la cui elezione sia stata annullata.

9. L'Aula delibera sulla convalida dei propri componenti entro sei mesi dalla loro proclamazione [*rectius*: 60 giorni dall'insediamento].”

3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio, a norma del regolamento dei lavori, e ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.¹⁰⁹

4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati con legge regionale.¹¹⁰

Art. 29

(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.¹¹¹

Ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. d), e 3, comma 1, lett. e), Legge n. 165 del 2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), i Consigli regionali hanno competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, ma è "fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi." Inoltre, prevede la legge, "l'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi".

¹⁰⁹ Vedi nota precedente.

¹¹⁰ Cfr., in particolare, Legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5 (Assicurazione contro infortuni, malattie e rischi, in favore dei consiglieri regionali), Legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali), nonché Legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 (Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i consiglieri regionali del Lazio e modifiche alla L.R. 5 aprile 1988, n. 19, alla L.R. 27 febbraio 1991, n. 10 e alla L.R. 2 maggio 1995, n. 19).

2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.¹¹²

¹¹¹ Cfr. art. 4, comma 1, lett. c), Legge n. 165 del 2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

¹¹² Cfr. l'identica disposizione di cui all'art. 122, comma 4, Cost., nonché la Legge regionale 1 dicembre 2003, n. 38 (Insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122, comma 4 della Costituzione), con cui sono state regolate le scadenze procedurali interne inerenti lo scrutinio consiliare relativo alla deliberazione sulla insindacabilità, quali: l'onere, per il consigliere regionale di investire l'organo consiliare tramite il Presidente del Consiglio (art. 3, comma 1); l'obbligo per il Consiglio di procedere alla valutazione della sussistenza della garanzia entro trenta giorni (art. 3, comma 2); l'attribuzione alla Giunta per le elezioni dei compiti istruttori (art. 4); l'obbligo per il Consiglio regionale di deliberare con provvedimento motivato l'insindacabilità del proprio componente e per il Presidente del Consiglio regionale di trasmettere la deliberazione all'autorità giudiziaria competente titolare del procedimento (art. 3, comma 3).

Secondo la Corte costituzionale: *“l'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, che costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita, risultando “in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia”. Anche alla luce di tale giurisprudenza (per cui vedi, altresì, sentenze nn. 69 e 70 del 1985) è da ritenere che il nucleo caratterizzante delle predette attribuzioni, quale definito dall'art. 121, secondo comma, della Costituzione, ricomprenda non solo le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva, quando siano assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato”* (sent. n. 392 del 1999). *“Fra tali attività, pertanto, ben possono essere annoverate*

Art. 30
(Prerogative)

1. I consiglieri regionali presentano proposte di legge¹¹³ e, relativamente agli ambiti di competenza del

quelle di vigilanza e di controllo che spettano alle commissioni consiliari, istituite quali articolazioni del Consiglio regionale chiamate a svolgere le loro attribuzioni nell'ambito delle materie di rispettiva competenza" (sent. n. 276 del 2001). Inoltre, alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza, in caso di dichiarazioni rese *extra moenia* - cioè rese dai parlamentari o dai consiglieri al di fuori della sede della assemblea di appartenenza - la garanzia della insindacabilità si estende soltanto allorché sia rintracciabile il c.d. «nesso funzionale», il quale presuppone che la dichiarazione possa essere identificata come espressione dell'esercizio di attività parlamentari o consiliari. "Il che normalmente accade se ed in quanto sussistano una contestualità ed una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche svolte nel consiglio regionale e le opinioni espresse nell'ambito di queste ultime" (cfr., *ex pluribus*, sent. n. 276 del 2001).

Esiste, tuttavia, secondo la Corte costituzionale – sent. n. 301 del 2007 - una fondamentale differenza tra l'insindacabilità prevista per i parlamentari (art. 68, comma 1, Cost.) e quella prevista per i consiglieri regionali (art. 122, comma 4, Cost.), in quanto è da escludere "che l'efficiacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle camere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (affermata dalla sentenza n. 1150 del 1998, e oggi disciplinata dalla legge n. 140 del 2003) possa estendersi alle Regioni." Dal che ne consegue che un giudice che proceda nei confronti di un consigliere regionale, non potrebbe ritenersi inibito a fronte di una delibera consiliare di insindacabilità.

¹¹³ Cfr. art. 37, comma 1, Statuto.

Consiglio regionale, proposte di regolamento e di deliberazione.

2. Ogni consigliere può presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni ed interpellanze.¹¹⁴

3. I consiglieri hanno diritto di ricevere dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione, o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti, tutte le informazioni necessarie e di esaminare ogni documento attinente all'attività svolta.¹¹⁵

¹¹⁴ Cfr. artt. 91 ss. Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

¹¹⁵ Vedi, anche, art. 33, comma 5, lett. b), Statuto. Il Consiglio di Stato, in relazione all'analoga prerogativa riconosciuta ai consiglieri comunali e provinciali (art. 43 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -) ha costantemente affermato che la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5109 del 2000). Il consigliere *“non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo a richiederlo”* (sez. V, sent. n. 6293 del 2002), dal momento che *“[...] i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione”*. Pertanto, *“[...] una richiesta di accesso avanzata*

4. Hanno diritto altresì di ottenere la visione di atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, con l'obbligo di mantenerne la riservatezza.

5. Sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.

6. Esercitano l'attività di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti della Giunta e del Presidente della Regione.¹¹⁶

Art. 31 **(Gruppi consiliari)**

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori.¹¹⁷

da un consigliere a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione" (sent. n. 2176 del 2004). Al contempo, però, le istanze di accesso agli atti non devono essere "[...] generiche ed indeterminate ma tali da consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che si intende consultare", non essendo configurabile il diritto di accesso del consigliere come generalizzato ed indiscriminato ad ottenere qualsiasi tipo di atto dell'Ente (sez. V, sent. n. 976 del 1994, nonché Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: pareri P98526Q del 27 agosto 1998 e P99593Q del 14 dicembre 1999).

¹¹⁶ Cfr. artt. 91 ss. Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

¹¹⁷ Cfr. art. 25, comma 3, lett. e), Statuto. Le modalità di costituzione dei gruppi consiliari sono stabilite dall'art. 12 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale:

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l'organizzazione dell'attività e dei lavori del Consiglio stesso.¹¹⁸

“1. I gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero. I nuovi gruppi consiliari possono essere costituiti da almeno due consiglieri, salvo che il gruppo consiliare costituendo sia espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo consiliare confluiscono nel gruppo misto.

2. Entro sei giorni dalla prima seduta del Consiglio ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Presidente del proprio gruppo.

3. I poteri di iniziativa in Aula dei Presidenti dei gruppi spettano esclusivamente a Presidenti di gruppi aventi consistenza numerica pari almeno a tre unità.

4. Ogni gruppo consiliare comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio Presidente.

5. Ogni consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo consiliare diverso da quello originario.”

¹¹⁸ Cfr. art. 21, comma 2, Statuto. Ai sensi dell'art. 19 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale:

“1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Ai fini di cui il comma 1, è convocata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi alla quale spetta:

a) l'approvazione del programma di lavori dell'Aula con l'indicazione degli argomenti e le relative priorità;

b) l'adozione del calendario per l'esame da parte dell'Aula dei diversi argomenti;

c) l'indicazione, per ogni provvedimento, della seduta nella quale procedere alla votazione finale.”

Vedi, altresì, artt. 20 e 21 Regolamento.

SEZIONE III
LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 32
(Istituzione e composizione delle commissioni permanenti)

1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei¹¹⁹, prevedendo comunque l'esistenza della

¹¹⁹ Cfr. art. 14, comma 1, Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, rispettivamente competenti in materia di:

- I Commissione - affari costituzionali e statutari;
- II Commissione - affari comunitari e internazionali;
- III Commissione - vigilanza sul pluralismo dell'informazione;
- IV Commissione - agricoltura;
- V Commissione - ambiente e cooperazione tra i popoli;
- VI Commissione - bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione;
- VII Commissione - cultura, spettacolo e sport;
- VIII Commissione - lavori pubblici e politica della casa;
- IX Commissione - lavoro, pari opportunità, politiche giovanili e politiche sociali;
- X Commissione - piccola e media impresa, commercio e artigianato;
- XI Commissione – urbanistica;
- XII Commissione - risorse umane, demanio, patrimonio, affari istituzionali, enti locali, tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa;

commissione per gli affari costituzionali e statutari¹²⁰,
della commissione per gli affari comunitari¹²¹ nonché

XIII Commissione - sanità;

XIV Commissione - scuola, diritto allo studio, formazione professionale e università;

XV Commissione - sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo;

XVI Commissione - mobilità."

¹²⁰ Cfr. art. 14-bis Regolamento dei lavori del Consiglio:

"1. La Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari ha competenza in ordine alle proposte di legge regionale per la revisione statutaria e a quelle in materia elettorale.

2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1, per il parere, le proposte di legge regionale deferite ad altre Commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti in materia statutaria.

3. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento."

¹²¹ Cfr. art. 14-ter Regolamento dei lavori del Consiglio:

"1. La Commissione permanente per gli affari comunitari ed internazionali ha competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l'Unione europea ed in materia di rapporti internazionali.

2. La Commissione di cui al comma 1, in particolare, ha competenza referente sulla proposta di legge comunitaria della Giunta, in ordine alla quale le altre Commissioni di merito, in relazione agli aspetti relativi alle materie di specifica competenza, sono tenute ad esprimere il proprio parere con le modalità e nei termini stabiliti in generale dal presente regolamento.

3. Spetta comunque alla Commissione di cui al comma 1 esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l'attuazione della normativa comunitaria ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa, nonché dare impulso all'eventuale presentazione delle osservazioni del Consiglio nell'ambito della

della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione¹²².

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le stesse commissioni nonché, per quanto più possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.¹²³

partecipazione della Regione, ai sensi della vigente normativa, alla fase ascendente della formazione della normativa europea.

4. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.”

¹²² Cfr. art. 34 Statuto.

¹²³ Cfr. art. 14, commi 2, 3 e 6, Regolamento dei lavori del Consiglio:

“2. All'inizio di ogni legislatura, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione al Segretario generale.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni consiliari in modo che:

a) in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi;

b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.

[...]

6. Ogni gruppo consiliare, previo avviso al Presidente della Commissione, può sostituire un commissario per il solo esame di un determinato argomento e con diritto di voto.”

Vedi, altresì, artt. 15 e 16 Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle commissioni permanenti.¹²⁴

4. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta nonché ciascun consigliere regionale che non faccia parte della commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.¹²⁵ I componenti della Giunta hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle commissioni permanenti, se richiesti dal Presidente della stessa commissione. Il Presidente della Regione può delegare il vicepresidente o un assessore.¹²⁶

5. L'ufficio di Presidente di commissione permanente è incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di presidenza.¹²⁷

¹²⁴ Cfr. l'identica previsione di cui all'art. 14, comma 4, Regolamento dei lavori del Consiglio.

¹²⁵ Cfr. l'identica previsione di cui all'art. 14, comma 5, Regolamento dei lavori del Consiglio.

¹²⁶ Cfr. art. 27 Regolamento dei lavori del Consiglio: "1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno l'obbligo, se richiesti, di partecipare alle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari. Deve, in ogni caso, partecipare alle sedute dell'Aula un componente della Giunta regionale."

¹²⁷ Cfr. art. 18 Regolamento dei lavori del Consiglio: "1. Le cariche di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di Presidente di Commissione consiliare permanente, di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione, anche se compatibili, non sono cumulabili fra di loro né con quella di componente della Giunta regionale.

2. La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione."

Art. 33
(Funzioni delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
- a) in sede referente, per l'esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono;¹²⁸
 - b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;¹²⁹

¹²⁸ Cfr. art. 38, comma 1, Statuto.

¹²⁹ Per contro, l'art. 75 Regolamento dei lavori del Consiglio stabilisce che:

“1. L'Aula può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente la formulazione degli articoli di una proposta di legge, riservando a se medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale della proposta di legge con dichiarazioni di voto ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 66, degli articoli così formulati.

2. L'Aula può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione consiliare.

3. Il procedimento redigente non può essere adottato per le proposte di legge e per le deliberazioni di cui all'articolo 6, secondo comma, e all'articolo 32 [*rectius*: 33, comma 2] dello Statuto.

4. Resta ferma, in ogni caso e in qualsiasi momento, fino all'esame conclusivo della Commissione consiliare la facoltà, per la Giunta regionale, per ciascun consigliere, di richiamare, in tutto o in parte, le proposte di legge alla normale procedura di esame e di approvazione.”

c) in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.¹³⁰

¹³⁰ Cfr., in particolare, artt. 58 e 59 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“Art. 58. 1. Se il Presidente del Consiglio all'atto dell'assegnazione ad una Commissione consiliare, o anche successivamente, ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione consiliare, può richiederlo, prima che si deliberi sul provvedimento stesso. La Commissione consiliare competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere di altra Commissione consiliare.

2. La Commissione consiliare interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni, o di tre giorni in caso di urgenza, a decorrere dal giorno dell'effettiva distribuzione del testo. La Commissione consiliare competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione consiliare competente per il merito può procedere all'esame della proposta.

3. Quando una proposta è esaminata per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da parte del Presidente della Commissione o di altro relatore da lui designato. Il relatore conclude proponendo di esprimere:

- a) parere favorevole,
- b) contrario;
- c) favorevole con osservazioni;
- d) favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.

4. La Commissione consiliare consultata può stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione consiliare competente. Può altresì richiedere, per il

2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte dell'unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.¹³¹ In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, fino al momento dell'ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta regionale o un

parere espresso ad altra Commissione consiliare in sede referente, che esso sia allegato alla relazione scritta per l'Aula.

5. Qualsiasi conflitto di competenza, insorto fra due o più Commissioni consiliari, è deferita al Presidente del Consiglio. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento.

Art. 59. 1. Tutte le proposte impicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione sono distribuite contemporaneamente alla Commissione consiliare permanente competente al cui esame sono state assegnate e alla Commissione competente in materia di bilancio e programmazione, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale.

2. Il parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Aula.

3. Se la Commissione consiliare permanente competente introduce in una proposta disposizioni che comportino nuove entrate o nuove spese, o che siano rilevanti ai fini della programmazione, deve trasmetterne il testo alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dall'articolo 58.”

¹³¹ Cfr. la diversa previsione di cui all'art. 75, comma 1, Regolamento dei lavori del Consiglio, riportata nella nota 129.

presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione.¹³² La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi di revisione dello Statuto¹³³, le leggi tributarie e di bilancio¹³⁴, la legge elettorale¹³⁵, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali¹³⁶ e le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata¹³⁷.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione¹³⁸ ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti¹³⁹.

4. Ciascuna commissione può adottare, nell'ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su

¹³² *Ibidem.*

¹³³ Art. 76 Statuto.

¹³⁴ Artt. 23, comma 2, lett. h), 58 e 59 Statuto.

¹³⁵ Artt. 19, comma 2, e 40, comma 2, Statuto.

¹³⁶ Art. 23, comma 2, lett. n), Statuto

¹³⁷ Artt. 25, commi 1 e 5; 67, comma 4; e 68, comma 8, Statuto.

¹³⁸ Cfr. art. 34, comma 1, Regolamento dei lavori del Consiglio: "1. Le deliberazioni [...] delle Commissioni consiliari sono valide se è presente la maggioranza dei componenti."

¹³⁹ Cfr. art. 36, commi 1 e 2, Regolamento dei lavori del Consiglio:

"1. Le deliberazioni dell'Aula e delle Commissioni consiliari sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza qualificata.

2. Ai fini del comma 1 sono computati i voti favorevoli o contrari."

specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al Consiglio.

5. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti. A tal fine possono:

a) richiedere l'intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza;

b) ordinare l'esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.¹⁴⁰

6. Le commissioni possono effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di associazioni nonché

¹⁴⁰ Cfr. art. 30, comma 3, Statuto. Vedi, inoltre, art. 109 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Ciascun consigliere può richiedere al Presidente della Commissione competente di acquisire dall'amministrazione regionale, dagli enti e dalle aziende da questa dipendenti, informazioni, notizie e documenti.

2. Il Presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio e trasmette la richiesta all'Assessore competente e, ove necessario, anche al Presidente della Giunta, investendo il Presidente del Consiglio nei casi di persistente ritardo e di diniego.”

svolgere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive rivolte all'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di temi e questioni relative alla loro attività e a quella dell'Assemblea.¹⁴¹

7. Ogni commissione permanente può chiedere al Presidente della Regione ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi, di accordi e di intese nonché di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.

Art. 34
(Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)¹⁴²

¹⁴¹ Cfr. artt. 60 e 106 Regolamento dei lavori del Consiglio.

¹⁴² Cfr. art. 14-quater Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. La Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione svolge, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, dello Statuto, funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

2. La Commissione di cui al comma 1, nello svolgimento della propria funzione di monitoraggio e vigilanza, può attivare forme di collaborazione e di coordinamento con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni e, in particolare, con il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom). Può, inoltre, richiedere al Presidente del Consiglio di avvalersi dell'attività di studio, analisi e ricerca di organismi pubblici o privati di comprovata qualificazione nel settore.

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio istituisce la Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione e ne disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina altresì i rapporti della commissione con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni.

3. La commissione è presieduta da un consigliere dell'opposizione¹⁴³ e svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

3. Sono assegnati alla Commissione di cui al comma 1 gli atti concernenti le funzioni svolte dalla Commissione stessa trasmessi al Consiglio regionale ai sensi della normativa vigente.

4. Le strutture regionali competenti in materia di informazione e comunicazione istituzionale forniscono alla Commissione di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione dalla stessa richieste.

5. La Commissione di cui al comma 1 segnala tempestivamente al Presidente del Consiglio casi di inosservanza del pluralismo dell'informazione.

6. La Commissione di cui al comma 1, con cadenza almeno annuale, trasmette al Presidente del Consiglio, per il successivo inoltro all'Aula, una relazione sull'attività di monitoraggio e di vigilanza esercitata.”

¹⁴³ Cfr. art. 25, comma 3, lett. f), Statuto.

Art. 35
(Commissioni speciali e d'inchiesta)

1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali, la cui durata non può superare quella della legislatura, per l'effettuazione di studi, indagini conoscitive o per approfondimenti di particolari temi.¹⁴⁴

2. Con legge possono essere istituite commissioni d'inchiesta sull'operato della Giunta regionale, sull'attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni anche estranei all'amministrazione della Regione, di rilevante interesse per la comunità regionale.

¹⁴⁴ Cfr. art. 17 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Il Consiglio regionale, qualora ravvisi l'esigenza di approfondire particolari tematiche che riguardino lo sviluppo della collettività regionale, può istituire, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta, Commissioni consiliari speciali, fissandone la durata ed indicando i compiti di studio e di ricerca alle stesse demandati.

2. La costituzione delle Commissioni consiliari speciali avviene con le modalità di cui all'articolo 14, commi 2 e 3 e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3.

3. La Commissione consiliare speciale, a conclusione del termine assegnato allo svolgimento dei propri compiti, ed anche periodicamente, presenta all'Aula una relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte operative di azioni politiche, amministrative o legislative.

4. Per l'espletamento dei compiti assegnati, la Commissione consiliare speciale si avvale delle strutture del Consiglio per l'assistenza tecnica ed il supporto operativo.

5. La Commissione consiliare speciale in ogni caso non può avere durata superiore alla legislatura nella quale è istituita.”

3. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere regionale e sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

4. La legge regionale istitutiva disciplina l'oggetto, la composizione e la durata della commissione d'inchiesta.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Cfr. art. 107 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. Le Commissioni consiliari speciali per svolgere inchieste sull'operato della Giunta regionale sono costituite con legge regionale. La Commissione consiliare è eletta dall'Aula nel rispetto della rappresentanza proporzionale complessiva dei gruppi consiliari sul totale dei membri della Commissione consiliare. L'Aula può delegare la nomina al proprio Presidente, il quale provvede su indicazione dei gruppi consiliari e con rispetto della loro rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri della Commissione consiliare. Di quest'ultima non possono far parte i membri della Giunta regionale sui cui operato verte l'inchiesta.

2. La legge regionale stabilisce un termine entro il quale la Commissione consiliare di cui al comma 1 deve riferire all'Aula.

3. Le sedute della Commissione consiliare di cui al comma 1 sono pubbliche, salvo diversa disposizione della legge che l'ha istituita.

4. La Commissione consiliare di cui al comma 1 ha facoltà di convocare e di interrogare funzionari dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti.

5. La Commissione consiliare di cui al comma 1 può, altresì, invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.

6. Nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti la Commissione consiliare di cui al comma 1 si avvale dei poteri ispettivi.

7. La Commissione consiliare di cui al comma 1 può richiedere all'amministrazione regionale, agli enti ed aziende da questa dipendenti, alle amministrazioni provinciali e comunali della

SEZIONE IV
LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 36
(Esercizio della funzione)

1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.¹⁴⁶

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.¹⁴⁷

3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività

regione informazioni e notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.

8. Ciascun consigliere può presentare una mozione sulle conclusioni dell'inchiesta.”

¹⁴⁶ Ai sensi dell'art. 121, comma 2, Cost.: “Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [...]”.

¹⁴⁷ Cfr. Determinazione dirigenziale del Segretario generale del Consiglio regionale 21 aprile 2006, n. 200 (Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi), con cui è stata adottata la nuova edizione del manuale sulle “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale (OLI) nel marzo 2002.

consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

5. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e Province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione¹⁴⁸.

Art. 37
(Iniziativa legislativa)¹⁴⁹

¹⁴⁸ Cfr., altresì, art. 15 Statuto.

¹⁴⁹ Cfr. artt. 53-56 e 110-112 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“Art. 53. 1. L'iniziativa delle leggi regionali si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli e compete ai soggetti di cui all'articolo 28 [*rectius*: 37] dello Statuto.

Art. 54. 1. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo presentate su iniziativa della Giunta regionale sono sottoscritte dal Presidente della Giunta.

2. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa dei consigli comunali sono sottoscritte dai Sindaci dei rispettivi comuni.

3. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa dei consigli

provinciali sono sottoscritte dai Presidenti delle rispettive province.

4. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa popolare sono sottoscritte da almeno 5 mila elettori della Regione che, all'atto della firma della proposta, godano dei diritti di elettorato attivo.

5. Le proposte di iniziativa popolare e quelle degli enti locali non decadono per la sopravvenuta scadenza o per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 55. 1. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di legge e di provvedimento amministrativo, ne dà comunicazione all'Aula entro la prima seduta successiva alla presentazione e le assegna alle Commissioni consiliari competenti. Di esse è fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono distribuite ai consiglieri non oltre la data di invio alle Commissioni consiliari. Delle proposte si dà sommaria notizia nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Il Presidente del Consiglio riceve e dà comunicazione delle relazioni e di ogni altro documento presentato al Consiglio.

Art. 56. 1. Non possono essere trasmesse alle Commissioni consiliari né essere sottoposte alla discussione e votazione dell'Aula proposte di legge precedentemente respinte, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della rieiezione.”

“Art. 110. 1. Le proposte di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della regione, presentate dagli elettori o dai consigli comunali e provinciali a norma degli articoli 28, 33 e 35 [*rectius*: 37 e 60] dello Statuto, sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza ne trasmette copia ai consiglieri ed alla Giunta regionale e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva alla data della loro presentazione per la preliminare trattazione da parte dell'Aula.

3. L'Aula verifica la regolarità formale delle proposte e le sottopone all'esame della Commissione consiliare competente. La eventuale dichiarazione di irregolarità formale mediante

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale¹⁵⁰, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti¹⁵¹, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila¹⁵², nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto¹⁵³.

deliberazione motivata è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 111. 1. La Commissione consiliare competente esamina le proposte di iniziativa popolare e degli enti locali ammettendo ad illustrare le proposte medesime, rispettivamente, i primi cinque sottoscrittori o una delegazione di cinque componenti dei consigli comunali e provinciali proponenti.

2. La stessa procedura di cui al comma 1 si applica per la revoca di funzioni amministrative delegate a comuni o a province nel caso di cui all'articolo 42, secondo comma, dello Statuto [il riferimento è al vecchio Statuto].

Art. 112. 1. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei consigli comunali e provinciali l'Ufficio di Presidenza fornisce, tramite gli uffici del Consiglio, l'assistenza tecnica ai soggetti che la richiedono.”

¹⁵⁰ Cfr. art. 30 comma 1, Statuto.

¹⁵¹ L'iniziativa degli enti locali (come quella popolare) è, a tutt'oggi, regolata dalla Legge regionale 17 giugno 1980, n. 63 (Disciplina del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali), nonché dal Regolamento dei lavori del Consiglio (vedi nota 149).

¹⁵² Cfr. art. 60 Statuto.

¹⁵³ Cfr. art. 67, comma 1, Statuto.

2. La deliberazione con la quale i consigli provinciali e comunali adottano la proposta di legge è approvata con la maggioranza dei componenti dei consigli stessi. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali, dei consigli provinciali e comunali nonché quelle d'iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione.¹⁵⁴

4. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.

Art. 38

(Esame ed approvazione delle proposte di legge)

1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competente in sede referente¹⁵⁵ e quindi discussa dal Consiglio regionale che

¹⁵⁴ Cfr. art. 63, comma 4, Regolamento dei lavori del Consiglio: "Trascorsi i quattro mesi dalla presentazione, le proposte di iniziativa popolare o di enti locali sono comunque iscritte, a cura del Presidente del Consiglio, all'ordine del giorno dell'Aula che le discute con precedenza su ogni altro argomento."

¹⁵⁵ Cfr. art. 33, comma 1, lett. a), Statuto. Vedi, inoltre, artt. 62 e 63 Regolamento dei lavori del Consiglio:

"Art. 62. 1. La discussione in sede referente è introdotta dal Presidente della Commissione consiliare o da un relatore da lui incaricato. L'incarico di relatore può essere affidato al proponente ancorché questi non sia componente della Commissione consiliare.

2. La proposizione in sede referente di questioni pregiudiziali o sospensive nonché ogni altra richiesta procedurale non esimono la Commissione consiliare dal riferire all'Aula anche nel merito. Di esse dovrà farsi menzione nella relazione della Commissione consiliare.

3. Al termine della discussione, la Commissione consiliare nomina un relatore per la discussione davanti all'Aula. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza, anche se non componenti della Commissione consiliare.

4. La relazione di maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione tranne che, per urgenza, l'Aula deliberi termini minori o autorizzi la redazione orale con due terzi dei presenti.”

“Art. 63. 1. Le relazioni delle Commissioni consiliari devono essere presentate all'Aula nel termine massimo di tre mesi dall'assegnazione.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto nel caso previsto dall'articolo 57, comma 4.

3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, le proposte di legge o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Presidente di gruppo, sono iscritte all'ordine del giorno e discusse nel testo presentato salvo che l'Aula, su richiesta della Commissione consiliare, non fissi un termine ulteriore, non superiore a quello assegnato e non prorogabile. Le proposte di iniziativa popolare e quelle di enti locali sono iscritte all'ordine del giorno a cura del Presidente del Consiglio e sono discusse, nel testo presentato, nell'ambito del programma e del calendario dei lavori dell'Aula che, a ciò, debbono riservare il tempo necessario.

4. Trascorsi i quattro mesi dalla presentazione, le proposte di iniziativa popolare o di enti locali sono comunque iscritte, a cura del Presidente del Consiglio, all'ordine del giorno dell'Aula che le discute con precedenza su ogni altro argomento.

5. Qualora una proposta sia approvata integralmente da una Commissione consiliare permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione, la Commissione consiliare stessa può proporre all'Aula che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.”

l'approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale¹⁵⁶, salvo i casi di assegnazione alla sede redigente¹⁵⁷.

¹⁵⁶ Cfr. artt. 64-72 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“Art. 64. 1. La discussione in Aula delle proposte di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i gruppi consiliari, ed a meno che, per urgenza, l'Aula non abbia deliberato altrimenti a norma dell'articolo 57, comma 4, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno due giorni prima dell'inizio della discussione sulle linee generali.

Art. 65. 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori di maggioranza e di quelli di minoranza, della Giunta regionale e di un consigliere per gruppo. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri che intendano esporre posizioni dissenzianti rispetto a quelle dei propri gruppi stabilendo le modalità ed i limiti di tempo degli interventi. I relatori e la Giunta regionale possono replicare al termine della discussione.

2. Durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione.

3. Gli ordini del giorno per il non passaggio all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione sono votati al termine della discussione sulle linee generali. Se presentati dopo la chiusura della discussione generale, non possono essere svolti.

Art. 66. 1. Quando l'Aula vi acconsente, si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti proposti.

2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.

3. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunciandosi sugli

emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. È facoltà del Presidente del Consiglio di aumentare il termine fino al doppio, per uno e più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

4. Ciascun consigliere può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 3, per non più di tre minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dell'articolo 67, comma 3.

5. La chiusura della discussione su ciascun articolo può essere chiesta da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un consigliere contro e uno a favore.

6. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi dell'articolo 67, comma 3 su ognuno di essi può intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in esso contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa. Sulla proposta l'Aula discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

8. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento ed articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di tre minuti ad un consigliere per gruppo. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendo le modalità ed i limiti di tempo degli interventi.

Art. 67. 1. Articoli aggiuntivi o emendamenti, anche se respinti in Commissione consiliare, possono essere presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.

2. I subemendamenti possono essere presentati fino ad un'ora prima dell'orario stabilito per l'inizio della seduta.

3. La Commissione consiliare competente e la Giunta regionale possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione consiliare.

4. I relatori e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.

5. I nuovi emendamenti presentati dalla Giunta regionale o dalla Commissione consiliare competente possono essere subemendati. Il Presidente del Consiglio decide il termine entro il quale possono essere presentati subemendamenti, termine comunque non inferiore ad un'ora dalla presentazione degli emendamenti.

6. I nuovi articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero sono rilevanti ai fini della programmazione economica, sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine il Presidente del Consiglio stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione.

7. Per le finalità di cui al comma 6, la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è sempre convocata d'ufficio in coincidenza con le sedute dell'Aula ed esprime il proprio parere immediatamente ed in casi eccezionali entro quarantotto ore.

8. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, o da tre consiglieri.

9. Se il proponente di un emendamento non è presente in Aula quando l'emendamento stesso viene chiamato dal Presidente, l'emendamento si intende ritirato.

10. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di dichiarare inammissibili emendamenti, subemendamenti, articoli aggiuntivi ed ordini del giorno quando:

a) si riferiscano ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione;

b) siano preclusi da precedenti deliberazioni;

c) comportino spesa e non siano corredati della relazione tecnica sulla copertura finanziaria.

Art. 68. 1. Qualora siano stati presentati più emendamenti allo stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario con il seguente ordine: quelli interamente soppressivi; quelli parzialmente soppressivi; quelli modificativi ed integrativi ed infine quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono. Gli emendamenti che contengono articoli aggiuntivi sono approvati autonomamente.

2. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate; questa non è ammessa quando si tratti di elenchi o tabelle che fanno parte integrante di provvedimenti legislativi riguardo ai quali possono essere proposti emendamenti alle singole voci.

3. Quando una proposta di legge consta di un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti si procede direttamente alla votazione finale.

4. È facoltà del Presidente del Consiglio modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente del Consiglio terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della

rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente del Consiglio ritenga opportuno consultare l'Aula, questa decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 69. 1. Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta regionale in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.

2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente del Consiglio, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste, l'Aula decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 70. 1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero che siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste e il Presidente del Consiglio non ritenga di accogliere la richiesta, l'Aula decide senza discussione, per alzata di mano.

Art. 71. 1. Prima che la proposta di legge sia sottoposta a votazione finale, i relatori possono richiamare l'attenzione dell'Aula sulle correzioni di forma che essa richieda, e proporre le conseguenti modificazioni, sulle quali l'Aula delibera.

2. L'Aula può, se occorre, autorizzare il Presidente del Consiglio al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 72. 1. La votazione finale sulla proposta di legge ha luogo a scrutinio palese e i voti sono espressi per appello nominale.”

¹⁵⁷ Cfr. art. 33, comma 1, lett. b), Statuto.

2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura d'urgenza per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente della Regione ne presenti richiesta motivata. I consiglieri regionali possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni proposta di legge. In tale ultimo caso spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.¹⁵⁸

Art. 39

(Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale)

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dall'approvazione.¹⁵⁹

2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.

¹⁵⁸ Cfr. art. 57 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“1. All'atto della presentazione di una proposta di legge o di deliberazione, o anche successivamente, il Presidente della Giunta o tre Consiglieri regionali o un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, possono chiedere all'Aula che ne sia dichiarata l'urgenza. Analoga richiesta può essere formulata dal presentatori di proposte di iniziativa popolare o di enti locali.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

3. L'Aula, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

4. Nel caso in cui la proposta di legge o di deliberazione sia dichiarata urgente, il termine stabilito dall'articolo 63 è ridotto a metà ma l'Aula può stabilire un termine anche più breve e disporre che la relazione venga fatta oralmente.”

¹⁵⁹ Cfr. art. 41, comma 2, Statuto.

3. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione¹⁶⁰ ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.¹⁶¹

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 68, comma 7, della pronuncia del Comitato di garanzia statutaria sulla conformità allo Statuto della legge regionale approvata dal Consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell'articolo 68, comma 8.

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 40 *(Elezione)*

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto¹⁶², in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale¹⁶³.

¹⁶⁰ Cfr. art. 52 Statuto.

¹⁶¹ L'entrata in vigore dello Statuto e delle relative modifiche è regolata dall'art. 77 Statuto.

¹⁶² Cfr. art. 18 Statuto. L'art. 2, comma 1, lett. f), Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) pone un limite al numero dei mandati consecutivi del Presidente, prevedendo la "non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato

2. La legge regionale di cui all'articolo 19, comma 2, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione.¹⁶⁴

consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.”

¹⁶³ Cfr. art. 4, comma 1, lett. b), Legge n. 165 del 2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione): “1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: [...] b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. [...]”.

¹⁶⁴ Cfr. art. 2 Legge regionale n. 2 del 2005 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale):

“1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali.

3. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

5. E' altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 15, tredicesimo comma, numero 3, della l. 108/1968; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra

Art. 41
(Funzioni)¹⁶⁵

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, dirige la politica dell'esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile.¹⁶⁶

elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.”

¹⁶⁵ Ai sensi dell'art. 121, comma 4, Cost.: “Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.”

¹⁶⁶ Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 12 del 2006: “Una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori.”

Secondo la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Lazio (adunanza del 25 luglio 2007) - la legittimazione a richiedere la pronuncia consultiva della Corte dei Conti di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, compete al Presidente della Regione (o agli assessori su delega del Presidente). Ad egli solo, infatti, spetta la rappresentanza

2. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali.¹⁶⁷

3. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.¹⁶⁸

4. Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale¹⁶⁹ nonché ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.¹⁷⁰

dell'ente, come si evince, peraltro, dall'art. 41, comma 1, dello Statuto.

¹⁶⁷ Cfr. art. 39, comma 1, Statuto.

¹⁶⁸ Cfr. art. 16 Statuto.

¹⁶⁹ Ai sensi dell'art. 127, comma 2, Cost.: "La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge."

¹⁷⁰ Cfr. art. 32 Legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), così come modificato dall'art. 9 Legge n. 131 del 2003:

"La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta

5. Indice i referendum regionali.¹⁷¹

giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.”
(Vedi Corte costituzionale, sent. n. 196 del 2004)

Cfr., anche, art. 5, comma 2, Legge n. 131 del 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3): “Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.”

¹⁷¹ Disciplinati agli artt. 61-64 Statuto. Cfr. art. 16 Legge regionale 20 giugno 1980, n. 78 (Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione):

“Il referendum abrogativo è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro il 10 febbraio; il decreto fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 10 aprile ed il 31 maggio.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale deve contenere integralmente il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a voto popolare, nella formulazione di cui all'articolo 6.

Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, regionali, amministrative che interessino almeno il 60 per cento della popolazione del Lazio, o per referendum nazionali, il decreto di cui al primo comma, da emanarsi entro il 10 agosto, fisserà la data del referendum in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre.”

Cfr., altresì, art. 2, commi 1, 2 e 3, Legge regionale 8 aprile 1980, n. 19, (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione):

6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.¹⁷²

7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi¹⁷³ e alle sentenze della Corte costituzionale.

8. Nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescriva la rappresentanza delle opposizioni.¹⁷⁴

9. Conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e

“Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di cui al precedente art. 1.

Nel decreto del Presidente della Giunta regionale è riportato integralmente il testo della proposta di legge sottoposta a referendum consultivo ed è fissata la data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, fatto salvo quanto previsto al terzo comma dell'articolo 6.

Quando il referendum è indetto nell'anno di scadenza del Consiglio regionale, la convocazione degli elettori non può avvenire nei sei mesi che precedono la data di elezione del Consiglio, né prima che siano trascorsi sei mesi dalla stessa data.”

¹⁷² Cfr. art. 10, comma 3, Statuto.

¹⁷³ Cfr. art. 11 Statuto.

¹⁷⁴ Cfr. art. 55, comma 3, Statuto.

determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.

10. Spetta altresì al Presidente della Regione ogni altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo Statuto¹⁷⁵ e dalle leggi.

Art. 42

(Nomina e revoca dei componenti della Giunta)¹⁷⁶

¹⁷⁵ Cfr. artt 21, comma 4; 26, comma 1; 27, comma 5; 32, comma 4; 33, comma 7; 38, comma 2; 42, commi 1 e 2; 45, comma 5; 55, comma 3; 56, comma 3; e 68, commi 1 e 7, Statuto.

¹⁷⁶ Ai sensi dell'art. 122, comma 5, Cost.: "Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca gli assessori." Sul potere di nomina e revoca degli assessori cfr. Corte costituzionale, sent. n. 12 del 2006: "*Il quinto comma dell'art. 122 Cost. ha una struttura, lessicale e logica, semplice. Con il primo inciso viene attribuita alle Regioni la facoltà di prevedere nei propri statuti modi di elezione del Presidente diversi dal suffragio universale e diretto. Con il secondo inciso viene fissata una conseguenza necessaria dell'opzione in favore dell'elezione a suffragio universale e diretto, nel senso che il Presidente «eletto» nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori. Non sembrano possibili altre interpretazioni di tale disposizione costituzionale, giacché la parola «eletto» non potrebbe riferirsi a qualsiasi tipo di elezione, con la conseguenza eccessiva che anche in caso di opzione per una forma di governo diversa da parte del singolo statuto regionale il Presidente conservasse il potere di nominare e revocare, in piena autonomia, i componenti della Giunta. Peraltro non si capirebbe l'inserimento dell'aggettivo «eletto», giacché sarebbe stato sufficiente, in caso di previsione generalizzata e generalizzabile, riferirsi, puramente e semplicemente, al Presidente della Giunta. La presenza del citato aggettivo indica un potere consequenziale e indefettibile proprio*

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale¹⁷⁷. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.¹⁷⁸ Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo¹⁷⁹.

2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio.¹⁸⁰

del Presidente individuato mediante voto popolare. Il corpo elettorale investe contemporaneamente il Presidente del potere esecutivo ed il Consiglio del potere legislativo e di controllo nei confronti del Presidente e della Giunta, sul presupposto dell'armonia dell'indirizzo politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi elettori."

¹⁷⁷ Cfr. art. 45, comma 1, Statuto.

¹⁷⁸ Cfr. art. 19, comma 3, Statuto.

¹⁷⁹ Cfr. art. 46, comma 2, Statuto. La Corte costituzionale, sent. n. 12 del 2006, ha chiarito definitivamente che "la previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla mancata approvazione del programma stesso non derivino conseguenze di tipo giuridico certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario".

¹⁸⁰ Cfr. Legge regionale 4 settembre 2000, n. 27 (Prime disposizioni attuative della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1,

concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale), di cui si riportano gli artt. 1, 2 e 3:

“Art. 1 (Oggetto). 1. La presente legge detta norme in materia di nomina, revoca e decadenza degli assessori regionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni», nonché di stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale.

Art. 2 (Nomina, decadenza e revoca degli assessori regionali) 1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori e fra questi un vicepresidente, nei limiti previsti dall'articolo 20, primo comma, dello Statuto, scegliendoli tra consiglieri regionali e tra cittadini che godano dell'elettorato passivo e che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

2. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata nei confronti di un assessore una delle condizioni ostative di cui al comma 1, il Presidente della Regione invita l'interessato a rimuovere tale condizione entro dieci giorni e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica.

3. Il Presidente della Regione può revocare gli assessori nominati ai sensi del comma 1.

4. La nomina, la dichiarazione di decadenza e la revoca degli assessori sono effettuate con decreto, che è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 3 (Stato giuridico degli assessori non componenti del Consiglio regionale) 1. Agli assessori non componenti del Consiglio regionale si applicano, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui restano membri della Giunta regionale, le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, la pubblicizzazione della situazione patrimoniale e, in generale, lo

Art. 43
(Mozione di sfiducia)

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.¹⁸¹

stato giuridico degli assessori consiglieri regionali, in quanto compatibili.

2. Agli assessori di cui al comma 1 sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le disposizioni in materia di indennità, ad eccezione dell'indennità per fine mandato e assegno vitalizio, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di assicurazione previste per gli assessori consiglieri regionali dalla legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5 e dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modifiche.”

¹⁸¹ Cfr. art. 126, comma 2, Cost. Secondo la Corte costituzionale, sent. n. 12 del 2006: “*non esiste tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale una relazione fiduciaria assimilabile a quella tipica delle forme di governo parlamentari, ma un rapporto di consonanza politica, istituito direttamente dagli elettori, la cui cessazione può essere ufficialmente dichiarata sia dal Presidente che dal Consiglio con atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione. Anche nell'ipotesi che il Consiglio, subito dopo le elezioni, volesse costringere il Presidente alle dimissioni, con conseguente proprio scioglimento, risulterebbe indispensabile la procedura solenne della mozione di sfiducia, giacché sarebbe necessario rendere trasparenti e comprensibili per i cittadini i motivi di una decisione di tale gravità.*”

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta regionale¹⁸² e lo scioglimento del Consiglio.¹⁸³

Art. 44
**(Ulteriori cause di cessazione dalla carica di
Presidente)**

1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione comportano le dimissioni della Giunta regionale¹⁸⁴ e lo scioglimento del Consiglio regionale.¹⁸⁵

2. L'esistenza di una causa di cessazione dalla carica di Presidente della Regione, fatta salva l'ipotesi della rimozione nonché di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione¹⁸⁶, è

¹⁸² Cfr. art. 45, comma 6, Statuto.

¹⁸³ Cfr. art. 126, comma 3, Cost.

¹⁸⁴ Cfr. art. 45, comma 6, Statuto.

¹⁸⁵ Cfr. art. 126, comma 3, Cost.. Secondo la Corte costituzionale, sent. n. 304 del 2002, con tali previsioni il legislatore costituzionale ha voluto "[...] garantire, mediante il vincolo del simul stabunt, simul cadent, la stabilità dell'esecutivo regionale."

¹⁸⁶ L'ipotesi dello scioglimento o rimozione "sanzionatori" prevista dall'art. 126, primo comma, della Costituzione, costituisce secondo la Corte costituzionale: "[...] un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'art. 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), [ed] è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano

dichiarata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III LA GIUNTA REGIONALE

Art. 45 (Composizione e durata in carica)

1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici.¹⁸⁷

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge regionale.¹⁸⁸

4. Il Presidente della Regione e la Giunta durano in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.¹⁸⁹

disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii [...] non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale” (sent. n. 196 del 2003).

¹⁸⁷ Cfr. art. 42, comma 1, Statuto.

¹⁸⁸ Vedi nota 180.

5. Fino alla nomina dei componenti della nuova Giunta, il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le funzioni di competenza della Giunta limitatamente all'ordinaria amministrazione.¹⁹⁰

6. La Giunta dimissionaria ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dell' articolo 43, comma 2, dell'articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.¹⁹¹

Art. 46 **(Funzioni)**

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.¹⁹²

2. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione¹⁹³ e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.

¹⁸⁹ La Corte costituzionale, sent. n. 196 del 2003, ha chiarito che: “[...] la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati, [è] oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale: così come è la Costituzione (art. 61, secondo comma; art. 77, secondo comma) che regola la prorogatio delle Camere parlamentari.”

¹⁹⁰ Vedi nota precedente

¹⁹¹ *Ibidem.*

¹⁹² Cfr. l'identica previsione di cui all'art. 121, comma 3, Cost.

3. Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli articoli 47 e 48.¹⁹⁴

Art. 47
(Funzione regolamentare)

1. La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari, ferma restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale prevista all'articolo 23, comma 2, lettera o).¹⁹⁵

2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono assumere la forma di:

- a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
- b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali

¹⁹³ Cfr. art. 42, comma 1, Statuto.

¹⁹⁴ La Corte costituzionale, sent. n. 313 del 2003, ha chiarito che: “[...] *la modifica del secondo comma dell’art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l’indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio regionale, ha l’effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa. [...] Stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione, tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale [...]*”.

¹⁹⁵ Vedi nota precedente.

regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;¹⁹⁶

d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.¹⁹⁷

3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera c), sono adottati sentito il parere del Comitato di garanzia statutaria.¹⁹⁸ Eventuali modifiche agli stessi regolamenti possono essere apportate purché compatibili con le norme generali regolatrici della materia determinate dalla legge regionale di autorizzazione.

4. La Giunta può altresì adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

Art. 48 ***(Funzioni amministrative)***¹⁹⁹

¹⁹⁶ Vedi comma 3.

¹⁹⁷ Vedi art. 53, comma 1, Statuto.

¹⁹⁸ Cfr. art. 68, comma 6, lett. c), Statuto.

¹⁹⁹ Cfr. art. 16 Statuto.

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza stabiliti dalla Costituzione e dallo Statuto, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Sono riservate alla Regione ed esercitate dalla Giunta le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale;²⁰⁰

b) le direttive per la raccolta e l'elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;

c) la verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del territorio del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione.

3. Nell'esercizio delle altre funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi del comma 1, la Giunta applica, nell'ambito del proprio ordinamento, il principio della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e controllo, spettanti agli organi di governo, e attuazione e gestione, spettanti ai

²⁰⁰ Cfr. art. 23, comma 2, lett. e), f) e g), Statuto.

dirigenti.²⁰¹ In conformità a tale principio e nel rispetto delle leggi regionali, la Giunta:

²⁰¹ Cfr. art. 53, comma 1, Statuto, nonché art. 4 Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale):

“1. Le attività amministrative sono distribuite fra organi di governo e dirigenti regionali distinguendo tra attività attinenti all’indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione.

2. Nell’ambito delle funzioni regionali gli organi di governo esercitano l’attività di alta amministrazione, con particolare riguardo alla determinazione dell’indirizzo politico-amministrativo mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché alla verifica dei risultati. Ad essi spettano, tra l’altro:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti d’indirizzo, nonché l’adozione degli strumenti di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale di propria competenza;

b) l’adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali ai sensi della normativa vigente;

c) l’adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l’esercizio della vigilanza e del controllo nei confronti degli enti dipendenti;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di oneri finanziari a carico di terzi di propria competenza;

e) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri di interesse generale al consiglio di stato e alle autorità amministrative indipendenti nazionali;

g) il conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture apicali;

h) la definizione di piani, di programmi e di direttive per l’azione amministrativa e per la gestione, con l’individuazione degli obiettivi e dei progetti da assegnare alla dirigenza con le relative priorità, nonché la ripartizione delle necessarie risorse

- a) adotta gli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;
- b) adotta i programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza;
- c) fissa i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa²⁰²;

umane, strumentali ed economico-finanziarie tra i dipartimenti;

i) la valutazione dei dirigenti delle strutture apicali, sulla base delle procedure previste dall'articolo 24, in ordine alle attività svolte ed ai risultati conseguiti;

l) gli altri atti previsti dalla presente legge.

3. Ai dirigenti spetta la competenza in ordine all'attività amministrativa e di gestione, ivi compresi gli atti che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa secondo le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 34 e 35.

4. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia, di ritardo, di grave inosservanza delle direttive o di motivi di illegittimità degli atti dei dirigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

5. La giunta, tramite l'assessore competente in materia di organizzazione, e l'ufficio di presidenza riferiscono annualmente al consiglio sull'andamento dell'organizzazione amministrativa presentando uno specifico rapporto.”

Vedi, altresì, art. 4 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

²⁰² Cfr. artt. 51, comma 1, e 69, comma 2, Statuto.

d) assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali;

e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite;

f) definisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza su di essi.²⁰³

4. La Giunta esercita, inoltre, le altre funzioni previste dalla Costituzione, dallo Statuto²⁰⁴ e dalle leggi.

Art. 49
(Potere sostitutivo)²⁰⁵

²⁰³ Cfr. artt. 53 e 55, comma 7, Statuto. Vedi, inoltre, Legge regionale n. 6 del 2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta).

²⁰⁴ Cfr. artt. 11, comma 3; 23, comma 2, lett. e), f), e g); 30, comma 3; 33, comma 2; 36, comma 3; 37, comma 1; 41, comma 4; 47; 49, comma 3; 53, commi 1 e 2; 54, comma 2; 55, comma 7; 58, commi 3 e 4; 59, comma 1; e 67, comma 2, Statuto.

²⁰⁵ Sulla configurabilità in capo alle Regioni di un potere sostitutivo nei confronti di organi di un ente locale, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sent. n. 43 del 2004: *“L'articolo 120, secondo comma, non preclude [...], in via di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, l'esercizio di*

funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o di attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi.

Poiché però [...] tali interventi sostitutivi costituiscono una eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni dei Comuni definite dalla legge, sulla base di criteri oggi assistiti da garanzia costituzionale, debbono valere nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi (essendo fondati sulla medesima ragione costituzionale) da quelli elaborati nella ricordata giurisprudenza di questa Corte in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni.

In primo luogo, le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989), che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali.

In secondo luogo, la sostituzione può prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività "prive di discrezionalità nell'an (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo)" (sentenza n. 177 del 1988), la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo: e ciò affinché essa non contraddica l'attribuzione della funzione amministrativa all'ente locale sostituito.

Il potere sostitutivo deve essere poi esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del 1994, n. 313 del 2003): ciò che è necessario stante l'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia, costituzionalmente rilevante, dell'ente sostituito.

La legge deve, infine, apprestare congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione (cfr. ancora sentenza n. 177 del 1988), non a caso espressamente richiamato anche dall'articolo 120, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione a proposito del potere sostitutivo "straordinario"

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.

2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell'ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l'ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo.

3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

del Governo, ma operante più in generale nei rapporti fra enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita. Dovrà dunque prevedersi un procedimento nel quale l'ente sostituito sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento (cfr. sentenze n. 153 del 1986, n. 416 del 1995; ordinanza n. 53 del 2003)."

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE

Art. 50

(Programmazione)

1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il metodo della programmazione nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo²⁰⁶ presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze sociali ed economiche nonché con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l'apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali, pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

2. La Regione, in particolare:

- a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;
- b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali²⁰⁷ e acquisendo i contributi delle categorie interessate.

3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e

²⁰⁶ Cfr. art. 4 Statuto.

²⁰⁷ *Ibidem.*

le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.²⁰⁸

Art. 51
(Attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza.²⁰⁹

2. A tal fine, le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi, anche mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione

²⁰⁸ Cfr. Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale). Vedi, inoltre, artt. 23, comma 2, lett. e), f) e g) e 48, comma 2, lett. a), Statuto.

²⁰⁹ Cfr. artt. 48, comma 3, lett. c), e 69, comma 2, Statuto, nonché art. 2, comma 1, Legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa): "1. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità previsti dall'articolo 97 della Costituzione."

Vedi, altresì, art. 1, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario."

entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l'individuazione dei dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti stessi, l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.²¹⁰

3. Nell'esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l'applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.

4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati.²¹¹

²¹⁰ Cfr.: Legge regionale n. 57 del 1993 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa); Legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); artt. 72-98 e 132-134 Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale); Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi); nonché artt. 35-57 e 387-406 Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale).

²¹¹ Cfr. art. 7 Legge regionale n. 57 del 1993 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e art. 12 Legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento

Art. 52
(Pubblicità degli atti regionali)

1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi²¹² nonché dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul bollettino ufficiale della Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi di diffusione telematica.²¹³

Art. 53
(Organizzazione e personale)

1. L'organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale²¹⁴, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale²¹⁵ e dall'Ufficio di presidenza²¹⁶,

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

²¹² Cfr. art. 39, comma 3, Statuto.

²¹³ Cfr. Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 4 (Norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

²¹⁴ Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

²¹⁵ Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

²¹⁶ Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale).

nell'ambito delle rispettive competenze. La disciplina dell'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell'azione amministrativa della Regione nonché l'attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.²¹⁷

2. Alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla Giunta e dall'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, secondo criteri, fissati dalla legge regionale, di professionalità e di merito legati a competenze ed esperienze acquisite ed ai risultati conseguiti in precedenti incarichi.²¹⁸ Tali incarichi possono essere revocati, prima della scadenza, con provvedimento motivato, esclusivamente per i motivi individuati dalla legge regionale²¹⁹ e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi di riferimento, salvo conferma da parte degli organi

²¹⁷ Cfr. art. 48, comma 3, Statuto.

²¹⁸ Cfr. artt 20 e 38 Legge regionale n. 6 del 2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

²¹⁹ Cfr. artt. 24 e 38, comma 11, Legge regionale n. 6 del 2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

stessi.²²⁰ La legge regionale prevede che gli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio

²²⁰ Cfr. art. 71 Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005):

"1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale ai sensi dell'articolo 80 del "Nuovo Statuto della Regione Lazio" approvato con L.R.Stat. 11 novembre 2004, n. 1, di seguito denominato Statuto, le norme di cui agli articoli 23, comma 2, lettera p), 41, comma 8, 53, comma 2 e 55, commi 3, 4 e 5, si applicano anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi.

2. Le norme statutarie concernenti la competenza e le modalità relative alle nomine o alle designazioni di cui agli articoli 23, comma 2, lettera p), 41, comma 8 e 55, comma 3, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti nonché di altri organismi collegiali ovvero dalla prima sostituzione di singoli componenti, da effettuarsi, per qualsiasi causa, successivamente alla data di entrata in vigore della Statuto.

3. Le norme statuarie concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti, di cui agli articoli 53, comma 2, e 55, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti.

4. Al fine di dare piena applicazione a quanto disposto dalle norme statutarie di cui al comma 3:

a) nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto alla data di entrata in vigore dello Statuto, sia svolta mediante rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso è adeguata di diritto ai termini previsti dall'articolo 55, comma 4;

delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente.²²¹

3. L'amministrazione regionale assicura al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali. Promuove altresì le relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fine di valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi alla collettività.

4. L'amministrazione regionale, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, attua azioni positive per garantire l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini,²²² nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente

b) la durata dei contratti di diritto privato che regolano il rapporto di lavoro connesso allo svolgimento degli incarichi dirigenziali relativi a posizioni di particolare rilievo e responsabilità presso la Regione o relativi alla direzione delle strutture di massima dimensione presso gli enti pubblici dipendenti, in atto alla data di entrata in vigore dello Statuto, è adeguata di diritto ai termini previsti dagli articoli 53, comma 2 e 55, comma 5.”

Tale articolo è stato parzialmente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2007), nella parte in cui si applica ai Direttori generali delle Asl (vedi nota 228)

²²¹ Cfr. artt. 12 e 37 Legge regionale n. 6 del 2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).

²²² Cfr. art. 6, comma 6, Statuto. Ai sensi dell'art. 117, comma 7, Cost.: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita

legislazione in materia e dai contratti collettivi di lavoro, anche mediante un apposito comitato regionale²²³.

Art. 54
(Agenzie regionali)

1. La Regione può istituire, con legge²²⁴, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.

2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.

Art. 55
(Enti pubblici dipendenti)

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali²²⁵, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini

sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.”

²²³ Cfr. artt. 438 ss. Regolamento regionale n. 1 del 2002 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e 370 ss. Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 2003 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale).

²²⁴ Cfr. art. 23, comma 2, lett. l), Statuto.

²²⁵ Cfr. art. 23, comma 2, lett. i), Statuto.

dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi.

3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il Consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni.²²⁶

4. I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo

²²⁶ Cfr. artt. 23, comma 2, lett. p), e 41, comma 8, Statuto.

alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.²²⁷

²²⁷ Vedi nota 220. La Corte costituzionale, sent. n. 104 del 2007, ha dichiarato “[...] l’illegittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio n. 9 del 2005 e dell’art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2004, nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall’incarico.”

Ad avviso della Corte, “tale decadenza automatica non soddisfa l’esigenza di preservare un rapporto diretto fra organo politico e direttore generale e, quindi, la «coesione tra l’organo politico regionale [...] e gli organi di vertice dell’apparato burocratico [...]» (sentenza n. 233 del 2006). Infatti, essa interviene anche nel caso in cui la compagine di governo regionale venga confermata dal risultato elettorale che ha portato all’elezione del nuovo Consiglio. Né alla menzionata esigenza supplisce l’eventuale conferma del direttore generale, non essendo previsto che essa sia preceduta da un’apposita valutazione, né che sia motivata.

Inoltre, nell’assetto organizzativo regionale vi è una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l’organo politico ai direttori generali delle Asl. Il rapporto fra questi e quello è mediato da strutture dipendenti dalla Giunta: uffici di diretta collaborazione, dipartimento e, al suo interno, una direzione generale («Tutela della salute e sistema sanitario regionale»), composta da 18 «aree» e dotata di un’apposita struttura di staff per il «Coordinamento interventi socio-sanitari». Dunque, non vi è un rapporto istituzionale diretto e immediato fra organo politico e direttori generali.

Infine, la decadenza automatica del direttore generale è collegata al verificarsi di un evento – il decorso di novanta giorni

5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi.²²⁸

6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.

7. La vigilanza ed il controllo sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i

dall'insediamento del Consiglio regionale – che è indipendente dal rapporto tra organo politico e direttori generali di Asl. Dunque, il direttore generale viene fatto cessare dal rapporto (di ufficio e di lavoro) con la Regione per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso, e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento dei servizi, o – ancora – per una delle altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto.

Inoltre, continua la Corte, “[...] l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione esigono che la posizione del direttore generale sia circondata da garanzie; in particolare, che la decisione dell'organo politico relativa alla cessazione anticipata dall'incarico del direttore generale di Asl rispetti il principio del giusto procedimento. La dipendenza funzionale del dirigente non può diventare dipendenza politica. Il dirigente è sottoposto alle direttive del vertice politico e al suo giudizio, ed in seguito a questo può essere allontanato. Ma non può essere messo in condizioni di precarietà che consentano la decadenza senza la garanzia del giusto procedimento.”

²²⁸ Vedi nota 220.

conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia.²²⁹

8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione²³⁰, sentito il Comitato contabile regionale²³¹, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 56

(Società ed altri enti privati a partecipazione regionale)

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale²³², in conformità alle disposizioni del codice civile²³³ e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.²³⁴

²²⁹ Cfr. art. 48, comma 3, lett. f), Statuto.

²³⁰ Cfr. artt. 56-60 Legge regionale n. 25 del 2001 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale).

²³¹ Cfr. art. 70 Statuto.

²³² Cfr. art. 23, comma 2, lett. m), Statuto.

²³³ Artt. 2247 ss. Codice civile.

²³⁴ L'art. 32, comma 9, Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n. 25)), ha stabilito che: "La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro il 30 giugno 2007, salvo diversa disposizione di legge, vengano dismesse tutte le partecipazioni della Regione, dirette e indirette, in società che non siano state istituite con legge regionale ovvero

2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea sociale dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato.

destinatario di fondi speciali istituiti con legge regionale. Le società istituite con legge regionale o destinatarie di fondi speciali istituiti con legge regionale sono oggetto di una proposta di legge di riordino che la Giunta presenta entro il 31 marzo 2007." Vedi, altresì, art. 1, comma 77, Legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006).

TITOLO VI
FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 57
(Finanza regionale)

1. La Regione definisce ed organizza il proprio sistema di finanza regionale in base a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione²³⁵, dallo Statuto, dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria regionale²³⁶.

Art. 58
(Bilancio di previsione)

1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.²³⁷

2. L'esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le

²³⁵ Cfr. art. 17 Statuto.

²³⁶ Cfr. Legge regionale n. 25 del 2001 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale) e Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

²³⁷ *Ibidem.*

modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.

4. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.²³⁸

5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

Art. 59
(Rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.²³⁹

²³⁸ *Ibidem.*

²³⁹ *Ibidem.*

TITOLO VII
**ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

CAPO I
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 60
(Modalità di esercizio)

1. L'iniziativa legislativa popolare, di cui all'articolo 37, è esercitata con le modalità stabilite dalla legge regionale.²⁴⁰

2. Le proposte di legge regionale d'iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.²⁴¹

CAPO II
REFERENDUM

²⁴⁰ Cfr. Legge regionale 17 giugno 1980, n. 63 (Disciplina del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali). Vedi, in particolare, artt. 2, 3, 5-11.

Vedi, altresì, artt. 54, comma 4, e 63, comma 4, Regolamento dei lavori del Consiglio.

²⁴¹ Cfr. art. 54, comma 5, Regolamento dei lavori del Consiglio: "Le proposte di iniziativa popolare e quelle degli enti locali non decadono per la sopravvenuta scadenza o per lo scioglimento del Consiglio."

Art. 61
(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi)²⁴²

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano:

- a) cinquantamila elettori;
- b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio;
- c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.

2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. L'abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.

²⁴² Cfr. Legge regionale 20 Giugno 1980, n. 78 (Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio). Vedi, anche, art. 62, comma 5, Statuto.

Art. 62
(Referendum propositivo di leggi regionali)

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.

2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.

5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura²⁴³ e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

²⁴³ Cfr. art. 60, comma 2, Statuto.

Art. 63
***(Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e
propositivi)***

1. I referendum abrogativi e propositivi di leggi regionali non sono ammessi in relazione alle leggi concernenti le modifiche allo Statuto²⁴⁴, alle leggi di bilancio e finanziarie²⁴⁵, alle leggi tributarie²⁴⁶ nonché a quelle che danno attuazione a intese con altre Regioni²⁴⁷ ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati²⁴⁸.²⁴⁹

2. Le richieste di referendum devono avere oggetti omogenei e unitari.²⁵⁰

3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum e può limitare il numero delle richieste da presentare in ciascun anno.²⁵¹

²⁴⁴ Art. 76 Statuto.

²⁴⁵ Artt. 23, comma 2, lett. e), 58 e 59 Statuto.

²⁴⁶ Art. 23, comma 2, lett. h), Statuto.

²⁴⁷ Artt. 12, comma 3, e 23, comma 2, lett. n), Statuto.

²⁴⁸ Art. 23, comma 2, lett. n), Statuto.

²⁴⁹ Tale elenco integra quello previsto all'art. 3 Legge regionale n. 78 del 1980 per i referendum abrogativi, il quale menzionava unicamente le leggi relative a materie tributarie e di bilancio.

²⁵⁰ Si tratta di requisiti che la Corte costituzionale ha elaborato, a partire dalla sent. n. 16 del 1978, in sede di giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi statali.

²⁵¹ Ad oggi l'unica disciplina esistente è quella relativa al referendum abrogativo, adottata sotto la vigenza del vecchio Statuto: Legge regionale 20 Giugno 1980, n. 78 (Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio).

4. La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei confronti dei promotori dei referendum.

Art. 64
(Referendum consultivi)

1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi delle popolazioni interessate, da indire con decreto del Presidente della Regione, in ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di leggi statali, anche costituzionali²⁵².

2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.²⁵³

Ai sensi dell'art. 68, comma 6, lett. a), Statuto, spetta al Comitato di garanzia statutaria verificare "l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione". L'art. 13 Legge regionale n. 78 del 1980 (che è anteriore allo Statuto), attribuisce tale compito all'ufficio centrale regionale per il referendum, costituito presso la Corte di appello.

²⁵² La Corte costituzionale, sent. n. 496 del 2000, ha negato la possibilità di esperire referendum consultivo in merito alla presentazione da parte del Consiglio regionale di una proposta di legge costituzionale.

²⁵³ Cfr. art. 23, comma 2, lett. b), Statuto. Sulla nozione di "popolazioni interessate" la Corte costituzionale, sent. n. 47 del 2003, ha avuto modo di affermare "*che spetta alla legge regionale dare attuazione all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, individuando le popolazioni interessate alla variazione territoriale; che è sempre costituzionalmente*

3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum consultivi.²⁵⁴

CAPO III
PETIZIONI E VOTI

Art. 65
(Titolarietà ed esercizio)

obbligatoria la consultazione delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un Comune preesistente ad uno di nuova istituzione, ovvero ad un altro Comune preesistente; che, anzi, la volontà espressa nel referendum da tali popolazioni direttamente interessate "deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere conto quando adotta la propria finale determinazione, componendo nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella consultazione" [...]; che, in linea di principio, anche le popolazioni della restante parte del Comune che subisce la decurtazione territoriale possono essere interessate alla variazione, così che il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per individuare l'ambito della consultazione, non può escludere tali ulteriori popolazioni se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta (sentenza n. 94 del 2000; e cfr. anche sentenza n. 433 del 1995)."

²⁵⁴ Cfr. Legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell' art. 133, secondo comma, della Costituzione).

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.

3. Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento dei lavori.²⁵⁵

²⁵⁵ Cfr. artt. 113, 114 e 115 Regolamento dei lavori del Consiglio:

“Art. 113. 1. Il Presidente del Consiglio annunzia all’Aula ed assegna alla Commissione consiliare competente, nella prima seduta successiva al loro ricevimento, voti di consigli comunali e provinciali.

2. I voti sono esaminati con le modalità dell'articolo 111.

3. Se il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione consiliare questa lo esamina congiuntamente e ne riferisce all’Aula con un'unica relazione.

4. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno dell’Aula il voto entro la seconda settimana successiva alla richiesta di presa in considerazione.

5. L’Aula, su proposta della Commissione consiliare o di tre consiglieri, esamina il voto e, secondo la competenza, delibera nel merito ovvero invita la Giunta regionale a provvedere. La discussione si svolge secondo la procedura di cui all'articolo 95, ferma la facoltà del Presidente del Consiglio di consentire un ampliamento della discussione.

6. Per le petizioni e le istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 114. 1. Le petizioni sono trasmesse alle Commissioni consiliari competenti. 2. Le petizioni su argomenti connessi a provvedimenti in esame sono discusse congiuntamente con questi. Sulle altre le Commissioni consiliari riferiscono all’Aula ogni mese.

TITOLO VIII
**ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI
GARANZIA, DI
CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE**

CAPO I
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE

Art. 66
(Consiglio delle autonomie locali)²⁵⁶

1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale, è organo rappresentativo e

3. L'Aula, su proposta della Commissione consiliare o di uno o più consiglieri, può prendere in considerazione una petizione, provvedendo, secondo la competenza, a deliberare in merito o a trasmetterla alla Giunta regionale con l'invito a provvedere.

4. In ogni caso l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 115. 1. Congiuntamente al programma dei lavori dell'Aula e delle Commissioni consiliari, l'Ufficio di Presidenza, la cui composizione è integrata da esponenti dei gruppi consiliari in esso non rappresentati al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività, elabora, di intesa con la Giunta regionale, le proposte sui modi ed i tempi delle consultazioni da effettuarsi, in relazione ai vari problemi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dello Statuto. A tal fine sono prese in considerazione anche le richieste di consultazione pervenute dagli enti locali, dalle organizzazioni dei lavoratori e dagli altri organismi sociali.

2. Le proposte di consultazione sono sottoposte all'approvazione dell'Aula unicamente alle proposte di programma dei lavori.”

²⁵⁶ Ai sensi dell'art. 123, comma 4, Cost.: “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.”

di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione.²⁵⁷

²⁵⁷ Cfr. Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali). Vedi, in particolare, artt. 1-9, 13 e 14:

“Art. 1 (Il Consiglio delle autonomie locali) 1. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire:

a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza;

b) l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.

Art. 2 (Composizione del CAL) 1. Il CAL è composto da quaranta membri.

2. Sono componenti di diritto del CAL:

a) il Sindaco di Roma;

b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c) i presidenti delle province.

3. Sono componenti elettivi del CAL:

a) diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale, di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità.

4. Sono, altresì, componenti del CAL:

a) cinque consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali;

b) i presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e dell'AICCRE - Lazio.

5. Alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto:

a) l'assessore competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;

b) il presidente ed i vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;

c) i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio;

d) due rappresentanti delle università del Lazio, nominati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL);

e) il presidente dell'Associazione regionale università agrarie del Lazio;

f) il presidente ed i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione;

g) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione;

h) tre rappresentanti delle Unioni dei Comuni, appartenenti a province diverse, indicati dalle organizzazioni delle autonomie.

6. Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice presidenti.

7. Il CAL promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e, almeno una volta l'anno, convoca l'assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio.

8. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vice sindaco o il vice presidente dei rispettivi enti.

9. La disciplina del procedimento di elezione dei componenti di cui al comma 3 è stabilita, secondo criteri di garanzia del pluralismo politico e della rappresentanza di tutti i territori provinciali della Regione, negli articoli 3 e 4 della presente legge.

Tale disciplina promuove, altresì, in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

10. Le designazioni dei componenti del CAL di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale stesso.

Art. 3 (Elezioni dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia) 1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all'uopo convocati.

2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

3. L'assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

4. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia del Lazio. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere fino a due preferenze.

5. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

6. Le elezioni di cui al comma 1 sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL.

7. Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali, sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.

8. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) è eletto il candidato più giovane di età.

9. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

Art. 4 (Elezione dei rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago) 1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), sono eletti, con voto diretto, libero e segreto, da un'assemblea costituita dai presidenti delle comunità montane e di arcipelago, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. Le modalità di svolgimento dell'elezione sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL.

2. Le candidature sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) è eletto il candidato appartenente al territorio provinciale non rappresentato dai candidati eletti;

c) è eletto il candidato più giovane di età.

5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

Art. 5 (Costituzione ed insediamento del CAL) 1. Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del

Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell'organo.

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la seduta di insediamento del CAL, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 66, comma 7, dello Statuto.

3. Nella seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge tra i suoi componenti i membri dell'Ufficio di presidenza costituito dal Presidente, da due vice presidenti e da tre consiglieri segretari. Il Presidente del CAL è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto, con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne, nonché la rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia, delle province e delle comunità montane e di arcipelago.

Art. 6 (Funzionamento del CAL) 1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni degli enti locali, sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità più celeri per l'articolazione degli atti, per l'espressione delle rispettive posizioni tra i componenti del CAL e tra tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del CAL.

4. Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti.

5. Per l'espressione dei pareri obbligatori, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3.

6. L'ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL.

Art. 7 (Rapporto annuale sulla sussidiarietà amministrativa) 1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 dello Statuto da parte della Regione e degli enti pubblici economici e non economici regionali.

2. Il CAL riferisce al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate sull'attività amministrativa regionale in ordine al mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il CAL si avvale di un apposito ufficio costituito nell'ambito della struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 6, comma 7.

Art. 8 (Durata in carica dei componenti del CAL, decadenza e sostituzione di singoli componenti) 1. Il CAL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del rinnovato organo.

2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all'organo.

3. I componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, sono sostituiti dai candidati appartenenti alla propria categoria che seguono in graduatoria. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte dei

componenti di diritto di cui all'articolo 2, comma 2, subentra, nel CAL, il vice sindaco o il vice presidente. Non si fa luogo al subentro nei casi in cui, per cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di un commissario.

Art. 9 (Indennità del Presidente del CAL e gettoni di presenza) 1. Al Presidente del CAL e ai componenti dell'Ufficio di presidenza, di cui all'articolo 5, comma 3, spetta una indennità pari al 40 per cento dell'indennità di funzione percepita dagli omologhi membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, fino ad un massimo di dieci all'anno, in misura pari al gettone di presenza stabilito per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione.

3. Ai componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del CAL.

[...]

Art. 13 (Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.

Art. 14 (Disposizioni transitorie) 1. In fase di prima attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4 sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto con il quale il Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con le organizzazioni rappresentative degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), convoca le stesse.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione di cui al comma 2, sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio regionale le liste di cui all'articolo 3, comma 1, le candidature di cui all'articolo 4 e le designazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).

2. Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province.

3. La legge regionale stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a quaranta, e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garantendo che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza.

4. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università laziali.

5. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione dei pareri nonché la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni.

4. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Presidente del Consiglio regionale non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione delle candidature. La seduta di insediamento del CAL è fissata entro i successivi venti giorni, previa costituzione dell'organo ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, la Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), continua a svolgere la propria attività fino all'insediamento del CAL.”

6. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura della Regione.

7. Il Consiglio delle autonomie locali, che è validamente costituito con la nomina dei quattro quinti dei componenti elettivi, si insedia entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.

Art. 67
(Funzioni e prerogative)²⁵⁸

²⁵⁸ Cfr. artt. 6, 10, 11 e 12 Legge regionale n. 1 del 2007 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali):

“Art. 6 (Funzionamento del CAL) 1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni degli enti locali, sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità più celeri per l'articolazione degli atti, per l'espressione delle rispettive posizioni tra i componenti del CAL e tra tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del CAL.

4. Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti.

5. Per l'espressione dei pareri obbligatori, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3.

6. L'ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL.

[...]

Art. 10 (Iniziativa legislativa e attività propositiva) 1. Il CAL esercita, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, l'iniziativa delle leggi regionali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative, in materia di revisione dello Statuto regionale, conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione.

2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte.

4. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull'interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 68 dello Statuto.

5. Il CAL può, anche autonomamente, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, dello Statuto, formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali.

Art. 11 (Attività consultiva) 1. Annualmente il Presidente della Regione illustra al CAL le linee programmatiche

relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso dell'anno. Il Consiglio può invitare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su azioni, progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali.

2. Il CAL:

a) esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione;

b) esprime parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle proposte di legge di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali;

c) esprime pareri facoltativi su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale, nonché a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al CAL i progetti di cui al comma 2, lettere a) e b). Il CAL esprime i pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento dei progetti. Entro tale termine, il CAL può richiedere al Presidente del Consiglio regionale l'assegnazione di un ulteriore termine, non superiore ad altri quindici giorni, e può richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole.

4. Qualora il CAL, per le proposte di legge di cui al comma 2, lettera b), abbia espresso un parere negativo o abbia avanzato proposte emendative, il Consiglio regionale può procedere all'approvazione della proposta, senza accogliere le proposte emendative del CAL, con la maggioranza assoluta dei componenti.

1. Il Consiglio delle autonomie locali è titolare d'iniziativa legislativa che esercita, ai sensi dell'articolo 37, a maggioranza dei componenti.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto²⁵⁹, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali²⁶⁰ nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione²⁶¹, di legge finanziaria regionale²⁶², sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale²⁶³ e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica²⁶⁴ e di pianificazione generale territoriale della Regione²⁶⁵. Esprime altresì pareri su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto²⁶⁶ e

5. I pareri espressi ai sensi del comma 2 sono illustrati alle commissioni consiliari competenti da un relatore nominato di volta in volta dal Presidente del CAL.

Art. 12 (Attività di concertazione) 1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta dal Presidente del CAL e da un numero massimo di dieci membri, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato anche su richiesta motivata del Presidente del CAL. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.”

²⁵⁹ Art. 76 Statuto.

²⁶⁰ Art. 16, comma 1, Statuto.

²⁶¹ Artt. 23, comma 2, lett. e), e 58, comma 3, Statuto.

²⁶² Art. 58, comma 4, Statuto.

²⁶³ Art. 23, comma 2, lett. e), Statuto.

²⁶⁴ Art. 23, comma 2, lett. f), Statuto.

²⁶⁵ Art. 23, comma 2, lett. g), Statuto.

²⁶⁶ Cfr. artt. 41, comma 6, e 49, comma 3, Statuto.

dalla legge regionale²⁶⁷ nonché a seguito di richiesta da parte del Consiglio o della Giunta regionale, nei confronti dei quali può anche autonomamente formulare proposte.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto²⁶⁸.

4. Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria competenza, tiene conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera parere negativo a maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei componenti.

5. Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

²⁶⁷ Vedi, in particolare, art. 16 Legge regionale n. 1 del 2007 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali): “Dalla data di insediamento del CAL è abrogato l’articolo 20 della l.r. 14/1999 relativo all’istituzione della Conferenza permanente Regione-autonomie locali. I compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge sono esercitati dal CAL.”

²⁶⁸ Cfr. artt. 41, commi 4, e 68, comma, 7 Statuto.

CAPO II
ORGANI DI GARANZIA

Art. 68
(Comitato di garanzia statutaria)²⁶⁹

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.²⁷⁰

²⁶⁹ Cfr. Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (Istituzione del Comitato di garanzia statutaria)

²⁷⁰ Cfr. artt. 3 e 4 Legge regionale n. 24 del 2007:

“Art. 3 (composizione durata e insediamento) 1. Il Comitato è costituito da sette componenti eletti, singolarmente e a scrutinio segreto, dal Consiglio regionale tra i candidati proposti congiuntamente dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio regionale.

2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il voto dei tre quarti dei componenti del Consiglio regionale.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale.

4. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla nomina di tutti i componenti del Comitato stesso.

5. Il Comitato dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

6. Entro tre mesi dalla scadenza, il Consiglio regionale provvede al rinnovo del Comitato secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 4 (Requisiti dei componenti) 1. I candidati, per poter essere eletti componenti del Comitato, devono aver superato

2. E' insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.²⁷¹

il quarantesimo anno di età ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere professore universitario ordinario in materie giuridiche;
- b) aver svolto funzioni di magistrato;
- c) aver svolto funzioni di avvocato dello Stato;
- d) aver esercitato la professione di avvocato per almeno dieci anni;
- e) aver svolto le funzioni di dirigente in enti, aziende e strutture pubbliche o private per almeno dieci anni nel campo giuridico ed amministrativo.”

²⁷¹ Cfr. artt. 5 e 6 Legge regionale n. 24 del 2007:

“Art. 5 (Incompatibilità e dimissioni) 1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con quella di:

- a) parlamentare nazionale ed europeo;
- b) Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario di Stato;
- c) componente della Giunta o del Consiglio regionale;
- d) componente di Giunta o di Consiglio provinciale;
- e) componente di Giunta o di Consiglio comunale o municipale;
- f) componente di Giunta o di Consiglio di Comunità montana;
- g) amministratore di società che abbiano rapporti contrattuali con la Regione per l'esecuzione di opere o forniture di beni e servizi;
- h) amministratore di società che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in carica per la durata dell'organo.²⁷²

2. Ai componenti del Comitato si applicano, inoltre, le norme relative alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

3. I componenti del Comitato non possono, altresì, far parte degli organismi dirigenti di associazioni politiche o partiti.

4. Spetta al Comitato accertare l'incompatibilità dei suoi componenti.

5. L'incompatibilità dei componenti, anche se sopraggiunta, determina la decadenza degli stessi dall'organo.

6. Le dimissioni di un componente sono presentate al Presidente del Comitato, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale e sono immediatamente efficaci.

7. La deliberazione con la quale il Comitato accerta l'incompatibilità o prende atto delle dimissioni è depositata presso gli uffici di segreteria del Comitato, del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 6 (Surroga dei componenti) 1. Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di uno dei componenti del Comitato a seguito dell'accertamento di incompatibilità o di dimissioni, si applicano le stesse disposizioni previste per l'elezione e la nomina a componente del Comitato.

2. I componenti eletti ad integrazione dell'organo cessano dalla carica alla scadenza del Comitato.”

²⁷² Cfr. art. 7 Legge regionale n. 24 del 2007: “Art. 7 (Il Presidente) 1. Nella seduta di insediamento, il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il Presidente. Dalla terza votazione è sufficiente il voto della maggioranza dei componenti del Comitato.

2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del componente più anziano di età. Fungono da segretari i due componenti più giovani del Comitato.

5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì il trattamento economico dei componenti.²⁷³

3. Il Presidente, che resta in carica per la durata dell'organo, rappresenta il Comitato, convoca e presiede le sedute e ne stabilisce l'ordine del giorno, sovrintende all'attività dell'organo ed esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Spetta altresì al Presidente la nomina del relatore incaricato di riferire al Comitato in merito al caso in discussione.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie funzioni ad altro componente del Comitato.”

²⁷³ Cfr. artt. 2, 8, 9 e 10 Legge regionale n. 24 del 2007:

“Art. 2 (Autonomia organizzativa) 1. Il Comitato ha autonomia organizzativa e gestionale e disciplina l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento adottato a maggioranza dei suoi componenti.

2. Il regolamento stabilisce, in particolare, le modalità per:

- a) la sostituzione del Presidente in caso di assenza per temporaneo impedimento;
- b) lo svolgimento dei lavori;
- c) la verbalizzazione delle riunioni;
- d) la comunicazione delle decisioni;
- e) le forme di pubblicità delle decisioni.

3. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Comitato provvede all'organizzazione ed al funzionamento della struttura di cui all'articolo 10, nei limiti della dotazione finanziaria prevista a tale scopo nel bilancio regionale.

Art. 8 (Convocazione, sedute e deliberazioni del Comitato) 1. La convocazione del Comitato è disposta dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2.

6. Il Comitato di garanzia statutaria:

a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi²⁷⁴ e dei referendum abrogativi di

2. Le sedute sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti e si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2.

3. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 9 (Trattamento economico) 1. Al Presidente del Comitato è attribuito il trattamento economico stabilito per il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Agli altri componenti spetta il medesimo trattamento, ridotto del 20 per cento.

Art. 10 (Struttura organizzativa di supporto) 1. Il Comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura amministrativa istituita con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche.

2. La struttura di cui al comma 1 è dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali. Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del Comitato.

3. Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e cura i successivi adempimenti per la comunicazione, notifica e pubblicazione delle deliberazioni.”

²⁷⁴ Art. 62 Statuto. Cfr. art. 12 Legge regione n. 24 del 2007: “Art. 12 (Pronunce sull'ammissibilità dei referendum propositivi) 1. Il Comitato verifica l'ammissibilità delle richieste di referendum propositivo presentate al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, dello Statuto.

2. Le richieste di referendum propositivo, prima di essere sottoposte al Consiglio regionale, sono trasmesse al Comitato, che deve verificarne l'ammissibilità entro sessanta giorni dalla

leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione²⁷⁵;

b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione²⁷⁶;

richiesta. Qualora il Comitato non si pronunci entro il suddetto termine, la proposta si intende ammessa.

3. La pronuncia di ammissibilità è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione.

4. In ogni caso, può essere richiesto parere al Comitato prima della promulgazione della legge, ai sensi dell'articolo 14.”

²⁷⁵ Art. 61 Statuto. Cfr. art. 13 Legge regionale n. 24 del 2007: “Art. 13 (Pronunce sull'ammissibilità dei referendum abrogativi) 1. Sulle proposte di referendum abrogativo, presentate ai sensi dell'articolo 61, comma 1 dello Statuto e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 78 (Disciplina del referendum abrogativo di leggi, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio), l'Ufficio centrale regionale per il referendum costituito ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 78/1980 chiede al Comitato la verifica dell'ammissibilità della proposta. La pronuncia deve essere richiesta a seguito dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale regionale per il referendum sulla regolarità della richiesta e prima dell'indizione del referendum con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 78/1980.

2. Il Comitato si pronuncia sulla proposta entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. La deliberazione è comunicata anche all'Ufficio centrale regionale per il referendum ed è notificata ai soggetti promotori.

3. Sono fatte salve le attribuzioni dell'Ufficio centrale regionale per il referendum sul giudizio di regolarità delle proposte referendarie.”

²⁷⁶ Cfr. art. 39, comma 4, Statuto. Cfr. art. 14 Legge regionale n. 24 del 2007: “Art. 14 (Pareri sulla conformità delle leggi allo Statuto) 1. Il Comitato esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale. I pareri sono formulati dal Comitato su richiesta del

c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c)²⁷⁷;

Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. La richiesta di parere è avanzata prima della promulgazione della legge.

2. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale affinché la legge sia sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nel parere del Comitato, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

3. I termini di promulgazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 dello Statuto sono sospesi nel caso di richiesta di parere al Comitato sulla conformità allo Statuto della legge approvata dal Consiglio regionale. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il Comitato si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità; ovvero, dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi del comma 2; oppure, decorsi venti giorni senza che il Comitato si sia espresso.”

²⁷⁷ Cfr. art. 15 Legge regionale n. 24 del 2007: “Art. 15 (Parere sui regolamenti autorizzati) 1. Il parere del Comitato, necessario per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, è richiesto dal Presidente della Regione prima dell'adozione definitiva del regolamento.

2. Le eventuali modifiche, resesi necessarie, a seguito del parere espresso dal Comitato, per rendere compatibile il regolamento con le norme generali regolatrici della materia contenute nella legge di autorizzazione, sono apportate prima dell'adozione definitiva dell'atto.

d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.²⁷⁸

3. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Se il parere non è espresso entro il suddetto termine, la Giunta regionale può adottare in via definitiva il regolamento indipendentemente dal rilascio del parere.”

²⁷⁸ Cfr. art. 16 Legge regionale n. 24 del 2007: “Art. 16 (Pronunce di interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza) 1. Le pronunce previste all'articolo 11, comma 1, lettera d) sono formulate dal Comitato su richiesta:

- a) del Presidente della Regione;
- b) del Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un Presidente di commissione consiliare, previa deliberazione di questa;
- c) di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;
- d) del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dell'organo.

2. Le pronunce di cui al comma 1 possono essere richieste dal Presidente del Consiglio regionale anche a seguito di istanza in tal senso avanzata dagli organi previsti dal titolo VIII dello Statuto relativamente ad eventuali conflitti di competenza nei quali siano coinvolti.

3. Il Comitato si pronuncia sulle richieste presentate ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

4. Le richieste di pronuncia sull'interpretazione dello Statuto devono essere motivate e corredate da eventuali osservazioni.

5. La richiesta di pronuncia in ordine a un conflitto di competenza tra organi regionali deve indicare la sua origine e, in particolare, l'atto dal quale esso deriva nonché le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate.

7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b), c), e d) sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.²⁷⁹

8. Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lett. b) entro venti giorni dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi

6. Nel caso in cui il Comitato si pronunci su un conflitto di competenza tra gli organi della Regione, la struttura amministrativa di cui all'articolo 10 provvede a comunicare agli organi interessati la data dell'adunanza almeno dieci giorni prima della stessa; i suddetti organi possono intervenire alla seduta e presentare proprie osservazioni o memorie scritte.

7. Il Comitato si esprime in ordine al conflitto di competenza individuando l'organo titolare della stessa. Ove sia stato adottato un atto viziato da incompetenza, il Comitato invita l'organo che lo ha adottato a ritirarlo entro dieci giorni dalla notifica della pronuncia. La struttura amministrativa di cui all'articolo 10 notifica la pronuncia agli organi interessati entro quindici giorni dal suo deposito.

8. Qualora gli organi regionali interessati non ritengano di adeguarsi alla pronuncia del Comitato, sottopongono la questione alla valutazione del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla notifica.”

²⁷⁹ Cfr. note precedenti.

contenuti nella pronuncia del Comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.²⁸⁰

Art. 69
(Difensore civico)

1. Il Difensore civico regionale è organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.

2. Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa²⁸¹ della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività stessa.

3. E' eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

4. La legge regionale disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Difensore civico e ne determina la durata in carica.²⁸²

²⁸⁰ Cfr. nota 276.

²⁸¹ Cfr. artt. 48, comma 3, lett. c), e 51, comma 1, Statuto.

²⁸² Cfr. Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico).

CAPO III
ORGANI DI CONTROLLO

Art. 70
*(Comitato regionale di controllo contabile)*²⁸³

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

2. Il Consiglio, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile²⁸⁴.

3. Successivamente all'elezione del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.

4. I componenti del Comitato regionale di controllo contabile restano in carica per l'intera

²⁸³ Cfr. Legge regionale 23 novembre 2006, n. 16 (Nuova denominazione, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto, dell'organo di revisione contabile).

²⁸⁴ Cfr. art. 25, comma 3, lett. f), Statuto.

legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

5. La funzione di presidente e di componente del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presidenza.²⁸⁵

6. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.

²⁸⁵ Cfr. art. 18 Regolamento dei lavori:

“1. Le cariche di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di Presidente di Commissione consiliare permanente, di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione, anche se compatibili, non sono cumulabili fra di loro né con quella componente della Giunta regionale.

2. La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione.”

CAPO IV
ORGANI DI CONSULTAZIONE

Art. 71

(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

2. E' organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1.

3. La legge regionale determina la composizione e la durata del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.²⁸⁶

Art. 72

(Osservatorio regionale permanente sulle famiglie)

1. E' istituito con legge regionale l'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonché di valutare l'efficacia degli

²⁸⁶ Cfr. Legge regionale 20 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche).

interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni.²⁸⁷

Art. 73

(Consulta femminile regionale per le pari opportunità)²⁸⁸

1. La Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini²⁸⁹ è organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale.

2. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali.

3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.

Art. 74

(Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap)

1. La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap è organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.

²⁸⁷ Cfr. art. 10 Legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia).

²⁸⁸ Cfr. Legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale).

²⁸⁹ Cfr. art. 6, comma 6, Statuto e art. 117, comma 7, Cost.

2. Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.²⁹⁰

Art. 75
(Istituzione di consulte)

1. Con legge regionale possono essere istituite altre consulte nell'ambito di materie di competenza della Regione e, in particolare, in relazione ai temi dell'immigrazione²⁹¹, del volontariato e della tutela dei minori²⁹² nonché ai temi socio-sanitari, con specifico riguardo alla salute mentale²⁹³.

2. Le consulte dispongono di risorse strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle relative attività.

²⁹⁰ Cfr. Legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap).

²⁹¹ Cfr. art. 3 Legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 (Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari), che istituisce la consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, quale organo di consultazione e di partecipazione.

²⁹² Cfr. Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza). Cfr., altresì, art. 127 Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)), che istituisce la Consulta regionale permanente dei consultori familiari "in relazione alle politiche regionali in materia di tutela della salute delle donne e dei minori".

²⁹³ Cfr. Legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale).

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76
(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato²⁹⁴ secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.²⁹⁵

2. Non è ammessa l'abrogazione totale dello Statuto se non previa deliberazione del nuovo Statuto.

3. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum di cui all'articolo 123, terzo comma, della Costituzione.²⁹⁶

²⁹⁴ Previo parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali (art. 67, comma 2, Statuto).

²⁹⁵ La Corte costituzionale, sent. n. 304 del 2002, ha specificato che la norma costituzionale *“non impone che l'esercizio della potestà statutaria si realizzi uno actu, ma consente interventi modificativi sugli statuti previgenti approvati con legge statale”*.

Inoltre, nella stessa sentenza, la Consulta ha chiarito che: *“il termine per promuovere il controllo di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte decorre dalla pubblicazione notiziola della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore”*.

²⁹⁶ Cfr. Legge regionale 3 agosto 2004, n. 8 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto Regionale e delle relative modifiche).

Art. 77
(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Lo Statuto e le relative modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione.²⁹⁷

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 78
(Sistema di elezione transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge elettorale di cui all'articolo 19, comma 2, l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è effettuata con le modalità stabilite dalle disposizioni della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.²⁹⁸

²⁹⁷ Tale previsione costituisce una eccezione rispetto alla regola generale di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'art. 39, comma 3, Statuto.

²⁹⁸ In via transitoria, e fino all'adozione dei nuovi Statuti e delle nuove leggi elettorali, l'art. 5 della Legge cost. n. 1 del 1999 ha costituzionalizzato l'allora sistema elettorale vigente (c.d. "Tatarellum": Legge n. 108 del 1968 così come modificata e integrata dalla Legge n. 43 del 1995), correggendolo con la previsione secondo cui il candidato capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di consensi è proclamato Presidente della Giunta. Tale correzione si è resa necessaria al fine di rendere immediatamente operante la previsione costituzionale dell'elezione diretta del Presidente (art. 122,

Art. 79

(Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile)

1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il Comitato regionale di controllo contabile si insediano per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Se alla data di insediamento non è entrata in vigore la legge di cui all'articolo 66, comma 3, il Consiglio delle autonomie locali è costituito soltanto dai componenti di diritto di cui allo stesso articolo, comma 2.

3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dello Statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.

Art. 80

(Adeguamento della normativa vigente allo Statuto)

comma 5, Cost.) in occasione delle elezioni regionali dell'aprile 2000.

Con l'approvazione della Legge regionale n. 2 del 2005 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) è cessato il regime transitorio (vedi nota 47).

1. Al regolamento dei lavori del Consiglio vigente alla data di entrata in vigore dello Statuto sono apportate, con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dello Statuto stesso.²⁹⁹

2. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

²⁹⁹ Dall'entrata in vigore dello Statuto il Regolamento dei lavori è stato modificato con quattro deliberazioni approvate ai sensi dell'art. 25, comma 1, Statuto: Deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2005, n. 1 (Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio); Deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2005, n. 3 (Modifiche alla Delib.C.R. n. 1/2005); Deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2005, n. 4 (Inserimento dell'articolo 14-quater nel regolamento del Consiglio regionale come modificato dalla Delib.C.R. n. 1/2005); Deliberazione del Consiglio regionale 12 dicembre 2007, n. 43 (Modifiche al Regolamento dei lavori del Consiglio).